

DOSSIER

PL n. 241/12

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI, G. MURACA recante:

"Istituzione dell"Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici";

DATI DELL'ITER			
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI			
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2023		
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/11/2023		
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO			
SEDE	MERITO		
PARERE PREVISTO	II Comm.		
NUMERO ARTICOLI			

ultimo aggiornamento: 10/01/2024

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 241/XII

pag. 3

Istituzione dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE

pag. 10

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

Acc.Int. 12 dicembre 2015

pag. 28

Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Dec. 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE

pag. 46

Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Normativa nazionale

L. 4 novembre 2016, n. 204

pag. 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

L. 1 giugno 2002, n. 120

pag. 75

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Normativa comparata

Regione Basilicata - L.R. 15/10/2018, n. 32, Art. 4

pag. 97

Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free)

Documentazione citata

Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027

pag. 98



Consiglio regionale della Calabria GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge

"ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI"

RELAZIONE

I cambiamenti climatici sono già in atto, tanto a livello globale quanto a livello locale.

Il territorio calabrese è soggetto a rischi naturali (fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica) e già oggi è evidente come l'aumento delle temperature e l'intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (siccità, ondate di caldo, venti, piogge intense, ecc.) amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. Alla luce di quanto sopra, appare chiara la necessità di implementare azioni di adattamento.

Essendo il tema trasversale, la pianificazione di azioni adeguate necessita di: - una base di conoscenza dei fenomeni che sia messa a sistema; - un contesto organizzativo ottimale; - una governance multilivello e multisettoriale.

L'obiettivo principale dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici è fornire alla politica e alle comunità un quadro di indirizzo regionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

L'Osservatorio ha, inoltre, il compito di aggiornare periodicamente le priorità di intervento e le azioni di adattamento individuate **nel programma regionale Calabria FESR FSE + 2021 2027 (azione 2.4.1)** Altro obiettivo che si pone di raggiungere l'Osservatorio è quello di analizzare le vulnerabilità e proporre misure di adattamento per i singoli settori.

L'Osservatorio ha, anche, il compito di definire il crono-programma degli interventi e monitorare sullo stato di avanzamento e sull'efficacia degli stessi.

Quest'ultimo aspetto riveste un ruolo molto rilevante per creare una maggiore consapevolezza che le scelte delle Istituzioni e i comportamenti delle comunità rappresentano un elemento fondamentale nella capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

Considerato l'ingente impatto economico sulle casse del bilancio regionale, generato dalle conseguenze spesso disastrose dei cambiamenti climatici, l'attività di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio consente di garantire interventi efficienti ed efficaci.

La presente proposta di legge è composta da 9 articoli.

L'articolo 1 definisce principi e finalità della legge.

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio regionale per i cambiamenti climatici.

L'articolo 3 definisce i compiti dell'Osservatorio regionale per i cambiamenti climatici.

L'articolo 4 disciplina la composizione dell'Osservatorio regionale per i cambiamenti climatici.

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti della Segreteria tecnica.

L'articolo 6 disciplina la composizione e i compiti del Forum permanente.

L'articolo 7 disciplina la composizione e i compiti del Comitato direttivo.

L'articolo 8 disciplina tempi e modalità di realizzazione.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo
			A o P	
1	Non comporta spese in quanto definisce principi e finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto istituisce l'Osservatorio regionale sui i cambiamenti climatici	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto definisce i compiti dell'Osservatorio	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto disciplina la composizione dell'Osservatorio	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto disciplina la composizione e i compiti della Segreteria tecnica	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto disciplina la composizione e i compiti del Forum permanete	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto disciplina la composizione e i compiti del Comitato direttivo	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto disciplina tempi e modalità di realizzazione	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto prevede la clausola di invarianza finanziaria			

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione promuove la ricognizione e la documentazione dei cambiamenti climatici in atto, l'elaborazione degli scenari climatici futuri e i relativi impatti, nonché l'analisi e l'aggiornamento delle specifiche opzioni di intervento per i piani regionali integrati di settore e la comunicazione dei dati ottenuti.

Art. 2

(Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici)

- 1. L'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL).
- 2. L'Osservatorio garantisce l'aggiornamento nel tempo delle priorità di intervento, la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 3 (Compiti)

- 1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio e aggiornamento dei dati e degli elaborati che documentano i cambiamenti climatici in atto;
 - b) produzione di dati e proiezioni territoriali del cambiamento previsto, utilizzabili per la valutazione di scenari futuri in ambito di pianificazione settoriale e intersettoriale;
 - c) acquisizione di proiezioni e tendenze delle emissioni antropiche dei principali gas serra;
 - d) supporto alla definizione di analisi di impatto degli effetti dei cambiamenti climatici in corso e previsti sui diversi settori civili, di servizio e produttivi (ambiente, salute, turismo, agricoltura, energia, trasporti, rifiuti, territorio, urbanistica, programmazione, ecc.) e sugli ambienti urbani e naturali della regione, anche con attivazione di specifiche collaborazioni con Istituti ed Enti competenti, in considerazione anche delle esternalità ambientali, sociali ed economiche derivanti dal cambiamento climatico;
 - e) promozione e partecipazione a progetti di ricerca applicata e ad iniziative legate al cambiamento climatico, in tutti i settori direttamente coinvolti dal tema del monitoraggio e simulazione dei cambiamenti climatici, con riferimento ai suoi impatti nei vari campi delle attività umane e sugli ecosistemi naturali e antropici, da effettuarsi in collaborazione con il Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) e con altre istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed esteri;
 - f) cooperazione alla redazione e alla valutazione dei piani e dei programmi regionali e locali per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, garantendo la coerenza tra le politiche settoriali e le strategie di lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento;
 - g) promozione di iniziative per la divulgazione e la comprensione del tema climatico, quali rapporti tecnici, cartografie e basi di dati open, mediante la creazione di specifiche pagine web e/o l'utilizzo di altri mezzi di informazione.

Art. 4

(Composizione dell'Osservatorio)

- 1. L'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici è composto da:
 - a) Segreteria tecnica;
 - b) Forum permanente.
- 2. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5

(Segreteria tecnica)

- 1. La Segreteria tecnica è l'organo di supporto tecnico-scientifico.
- 2. La Segreteria tecnica è composta da:
 - a) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria o suo delegato;

- b) il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente o suo delegato;
- d) il dirigente generale del Dipartimento Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo o suo delegato;
- e) il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile o suo delegato.
- 3. La Segreteria tecnica ha il compito di:
 - a) analizzare e veicolare le informazioni utili alla pianificazione, attuazione, monitoraggio delle azioni previste dal Piano clima regionale;
 - b) valutare la coerenza al Piano clima regionale delle proposte di attuazione di interventi presentate da associazioni di settore, enti locali, università e professionisti.

Art. 6

(Forum permanente)

- 1. Il Forum permanente è l'organo consultivo divulgativo dell'Osservatorio regionale per i cambiamenti climatici.
- 2. Il Forum permanente è composto da 1 o più rappresentanti di ANCI Calabria, 1 o più rappresentanti di UPI Calabria, 1 rappresentante di Federparchi, 3 rappresentati delle Università della regione Calabria. Fanno inoltre parte del Forum esperti di comprovata competenza tecnico scientifica nella gestione progettuale del contesto ambientale rappresentativo della regione fluviale, montana, urbana e costiera; esperti del settore industriale, agricolo, ittico e turistico; rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale.
- 3. Il Presidente del Forum permanente è eletto in occasione della prima convocazione tra i suoi membri.
- 4. Il Forum permanente è dotato di un Comitato direttivo composto da:
 - a) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria o suo delegato;
 - b) il dirigente generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente o suo delegato;
 - c) il Presidente del Forum permanente.
- 5. Il Forum permanente è convocato dal Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte l'anno con le seguenti finalità:
 - a) favorire il dialogo, il confronto, il raccordo e il coordinamento tra Regione e autorità centrali ed enti locali sull'adattamento;
 - b) informare la società civile e i portatori di interessi sul tema dell'adattamento, agevolando e sollecitando la partecipazione attiva ai processi decisionali;
 - c) promuovere, se richiesto, l'attivazione di Forum locali su scala provinciale o intercomunale.
- 6. Il sito istituzionale della Regione rappresenta lo strumento di riferimento per la diffusione delle informazioni e il coinvolgimento della società civile e dei portatori di interessi.

Art. 7

(Comitato direttivo)

- 1. Il Comitato direttivo organizza gli incontri annuali del Forum, elabora il resoconto annuale sulle attività svolte e lo trasmette al Consiglio regionale per sua valutazione.
- 2. Il Comitato direttivo inoltre organizza e promuove iniziative pubbliche a cui possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli organismi regionali, nazionali, internazionali e dell'Unione europea, del settore della ricerca e della società civile attivi sulle tematiche climatiche e ambientali.

Art. 8

(Tempi e modalità di realizzazione)

- 1. La Giunta regionale provvede con proprio atto all'istituzione dell'Osservatorio regionale per i cambiamenti climatici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
- 2. La Giunta regionale, qualora necessario, individua ulteriore personale e/o strumentazioni da assegnare all'Osservatorio ed assicurarne il corretto funzionamento.

Art. 9 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ernesto Francesco Alecci

F.to Amalia Cecilia Bruni

F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Raffaele Mammoliti

F.to Giovanni Muraca

Reg. (CE) 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE (1).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

- (1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'intensificazione dell'azione per il clima da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») (5), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.
- (2) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.
- (3) Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nella sua relazione speciale del 2018 concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale nell'ambito del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare rapidamente l'azione per il clima e di continuare la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Tale relazione conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e il raggiungimento di punti di non ritorno. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato, nella sua relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici del 2019, un'erosione della biodiversità a livello mondiale, della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza.
- (4) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'accordo di Parigi.
- (5) E' necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici La nuova strategia dell'UE di

adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha istituito un osservatorio europeo per il clima e la salute nell'ambito della piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), al fine di comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.

- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- (7) L'azione per il clima dovrebbe rappresentare un'opportunità per tutti i settori dell'economia nell'Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell'innovazione globale. Sotto l'impulso del quadro normativo definito dall'Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione sono state ridotte del 24 % tra il 1990 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, l'economia è cresciuta del 60 %. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell'Unione, tutti i settori dell'economia - compresi l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l'edilizia, l'agricoltura, i rifiuti e l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori rientrino nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») - dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all'assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari verso la transizione a un'economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l'impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l'Alleanza europea per le batterie e l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.
- (8) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dello stesso e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, come disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dello stesso. Come quadro complessivo per il contributo dell'Unione all'accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l'Unione sia gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici, di cui all'accordo di Parigi.
- (9) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l'economia, la salute, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.
- (10) Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell'Unione.
- (11) Vista l'importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell'energia ben funzionante e sul miglioramento dell'efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.
- (12) L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato per il 2030 concordato nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha introdotto traguardi

nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal *regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio* (8), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

- (13) Il sistema EU ETS rappresenta una pietra angolare della politica climatica dell'Unione e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi.
- (14) Nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata «Un pianeta pulito per tutti -Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.
- (15) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», del 30 novembre 2016, l'Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include gli obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle *direttive 2012/27/UE* (9) e (UE) 2018/2001 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la *direttiva 2010/31/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
- (16) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.
- (17) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, in vista dell'obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC, dell'IPBES, e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché alle valutazioni di altri organi internazionali.
- (18) Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio permane nei confronti dei partner internazionali che non condividono le stesse norme di protezione del clima dell'Unione. La Commissione intende pertanto proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per determinati settori, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, è importante mantenere incentivi politici efficaci a sostegno di soluzioni tecnologiche e innovazioni che consentano la transizione verso un'economia dell'Unione competitiva a impatto climatico zero, garantendo nel contempo la certezza degli investimenti.
- (19) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga una storia di successo europea e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale. Ha inoltre invitato più volte l'Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traquardo più ambizioso nel presente regolamento. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l'obiettivo di consequire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adequati per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre osservato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2020 l'Unione ha presentato la sua strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra e, il 17 dicembre 2020, il suo contributo determinato a livello nazionale alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio. (20) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a livello dell'Unione regolamentati nel diritto dell'Unione. Dovrebbe essere possibile affrontare tali emissioni e assorbimenti nel contesto del riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia. I pozzi comprendono le soluzioni naturali e tecnologiche riportate negli inventari dei gas a effetto serra dell'Unione trasmessi all'UNFCCC. Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle

emissioni di processo nell'industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da

tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

- (21) Nelle sue conclusioni dell'8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato rispettivamente l'obiettivo dell'Unione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la determinazione del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, sancito dai trattati, nel definire le priorità e gli orientamenti politici generali per lo sviluppo della politica climatica dell'Unione.
- (22) I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell'Unione e, in particolare, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto. Come annunciato nella *comunicazione del 20 maggio 2020* dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'assorbimento di carbonio nell'ambito della prossima iniziativa sull'agricoltura del carbonio. Inoltre, nella sua comunicazione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l'autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.
- (23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell'atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.
- (24) Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l'azione dell'Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») dovrebbe essere istituito per fungere da punto di riferimento sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche. Il comitato consultivo dovrebbe integrare il lavoro dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) pur agendo indipendentemente nello svolgimento dei suoi compiti. La sua missione dovrebbe evitare sovrapposizioni con la missione dell'IPCC a livello internazionale. Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dovrebbe essere pertanto modificato al fine di istituire il comitato consultivo. Gli organismi consultivi nazionali in materia di clima possono svolgere un ruolo importante nel fornire, tra l'altro, alle autorità nazionali competenti pareri scientifici esperti in materia di politica climatica come prescritto dallo Stato membro interessato negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono invitati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima.
- (25) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come evidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'Unione devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.
- (26) Come annunciato nel Green Deal europeo, la Commissione ha valutato il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», sulla base di un'ampia valutazione d'impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del *regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio* (13). Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra ossia le emissioni al netto degli assorbimenti siano ridotte, in tutti i settori dell'economia e a livello dell'Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il Consiglio europeo ha approvato tale obiettivo nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020. Ha inoltre fornito orientamenti iniziali sulla sua attuazione. Tale nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell'articolo 2,

punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e consequentemente sostituisce l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni. Alla luce di ciò, la Commissione ha annunciato un riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia che sarà adottata in un pacchetto riguardante, tra l'altro, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, la condivisione degli sforzi e il sistema EU ETS. La Commissione intende valutare gli effetti dell'introduzione di ulteriori misure dell'Unione che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà. (27) Secondo le valutazioni della Commissione, gli impegni esistenti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 si traducono in un pozzo netto di assorbimento di carbonio di 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030. Per garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 a tale livello. Ciò non pregiudica il riesame della pertinente legislazione dell'Unione al fine di consentire il conseguimento dell'obiettivo.

- (28) Le spese a titolo del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (14) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, destinando almeno il 30 % dell'importo totale della spesa al sostegno di obiettivi climatici, sulla base di una metodologia efficace e conformemente alla legislazione settoriale.
- (29) Alla luce dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all'energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.
- (30) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo come anche l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, la Commissione dovrebbe proporre un traguardo intermedio dell'Unione in materia di clima per il 2040, se del caso, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell'accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione del traguardo intermedio, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni dei progressi e delle misure dell'Unione e delle misure nazionali, come pure dei risultati del bilancio globale e degli sviluppi internazionali, anche relativamente alle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. Quale strumento per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell'Unione, è opportuno che la Commissione, nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, pubblichi il bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che si prevede saranno emesse in tale periodo senza pregiudicare gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, nonché la metodologia alla base di tale bilancio indicativo.
- (31) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. La Commissione dovrebbe adottare una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi. E' opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani nazionali di adattamento completi a livello nazionale, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. L'Unione dovrebbe puntare a creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri ai fini dell'adeguamento ai cambiamenti climatici. Migliorare la resilienza climatica e le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi congiunti da parte di tutti settori dell'economia e della società nonché coerenza e uniformità in tutte le pertinenti normative e le politiche.
- (32) Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell'Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, quali calore estremo, inondazioni, siccità, carenza idrica, innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, incendi boschivi, sradicamenti causati dal vento e perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già inciso in modo sostanziale sugli ecosistemi, con ripercussioni sul sequestro del carbonio e sulle capacità di stoccaggio delle foreste e dei terreni

agricoli. Il rafforzamento delle capacità di adattamento e della resilienza tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuisce a ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici, ad affrontare gli impatti inevitabili in modo socialmente equilibrato e a migliorare le condizioni di vita nelle zone colpite. Prepararsi in anticipo a tali effetti è efficiente in termini di costi e può altresì apportare notevoli benefici collaterali per gli ecosistemi, la salute e l'economia. Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento a essi e la protezione della biodiversità.

- (33) I programmi pertinenti istituiti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale prevedono l'esame dei progetti al fine di garantire che tali progetti siano resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, anche attraverso pertinenti misure di adattamento, e che essi integrino nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò contribuisce all'integrazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nonché delle valutazioni della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e pianificazione nell'ambito del bilancio dell'Unione.
- (34) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure pertinenti per conseguire l'objettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, tra le altre cose, tenere conto degli elementi sequenti: il contributo della transizione verso la neutralità climatica alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; la transizione energetica, una maggiore sicurezza energetica e la lotta alla povertà energetica; la sicurezza dei prodotti alimentari e la loro accessibilità economica; lo sviluppo di sistemi di trasporto e di mobilità sostenibili e intelligenti; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, ad esempio le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; la necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; la necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; l'efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; e i progressi compiuti nel tempo sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
- (35) Come indicato nel Green Deal europeo, il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d'azione volto a conseguire l'obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.
- (36) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Al fine di consentire una preparazione tempestiva per il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, le conclusioni di tale valutazione dovrebbero essere pubblicate entro il 30 settembre ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 35, di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 32, di tale regolamento, dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente alle conclusioni di tale valutazione. Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento siano insufficienti o che le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadequate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
- (37) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione, le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, ivi

comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali, come pure, i dati di osservazione della Terra forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe altresì fondare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e 2040, quando saranno adottati, all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e che funga da strumento indicativo per stimare e valutare i progressi collettivi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica eventuali decisioni tese a stabilire un traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione o dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). E' auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei e globali ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'AEA dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

- (38) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno incoraggiare e agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima a tutti i livelli, anche nazionale, regionale e locale in un processo inclusivo e accessibile. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società, comprese le parti interessate che rappresentano i diversi settori dell'economia, per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il patto europeo per il clima.
- (39) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto di tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. E' opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.
- (40) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽²⁾ GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143 e GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 69.

⁽³⁾ GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 58.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

⁽⁵⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁶⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la *direttiva* 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia

da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (11) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
- (12) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
- (13) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
- (14) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
- (15) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione In vigore dal 29 luglio 2021

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l'obiettivo vincolante per l'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2 Obiettivo della neutralità climatica In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. L'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l'Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l'Unione mira a conseguire emissioni negative.
- 2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3 Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'*articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009* («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l'Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
- 2. I compiti del comitato consultivo includono:
- a) esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell'IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l'Unione;
- b) fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell'Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi;
- c) contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;
- d) identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell'Unione;
- e) sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell'Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.
- 3. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
- 4. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell'ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l'AEA.

Articolo 4 Traguardi climatici intermedi dell'Unione In vigore dal 29 luglio 2021

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli

del 1990 entro il 2030.

Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.

Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e considera l'adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell'Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.

Dall'adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l'esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l'esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

- 3. Ai fini di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d'impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.
- 4. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2 equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell'Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione.
- 5. Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
- a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;
 - b) l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione;
 - c) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
 - d) l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica;
 - e) la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori

più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

- f) le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;
- g) l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - h) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
 - i) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
- j) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;
 - k) il fabbisogno e le opportunità di investimento;
- l) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro dell'UNFCCC;
- m) le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.
- 6. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento.
- 7. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, anche in relazione all'esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5 Adattamento ai cambiamenti climatici In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.
- 2. La Commissione adotta una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
- 3. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell'azione esterna dell'Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile.
- 4. Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l'agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi.

Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l'identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

Articolo 6 Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni valuta:
- a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
- La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.
- 2. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina:
- a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) la coerenza delle misure dell'Unione nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5.
- 3. Se sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, oppure che i progressi compiuti verso tale obiettivo relativo alla neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 5 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.
- 4. Prima dell'adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e con i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, e include tale valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e mette a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure e proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5. Nel formulare i suoi progetti di misura o proposte legislative, la Commissione si adopera per allinearle agli obiettivi del presente regolamento. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne fornisce i motivi nell'ambito della valutazione di coerenza di cui al presente paragrafo.

Articolo 7 Valutazione delle misure nazionali In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta:
- a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.
- 2. La Commissione, se dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.
- 3. Se conformemente al paragrafo 2 sono formulate raccomandazioni, si applicano i principi seguenti:
- a) lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
- b) in seguito alla presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima successiva trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;
- c) le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 8 Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione In vigore dal 29 luglio 2021

1. La Commissione basa la sua prima e seconda valutazione di cui agli articoli 6 e 7 su una traiettoria indicativa e lineare che indica il percorso da seguire per la riduzione delle emissioni nette a livello dell'Unione, e che collega il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della

neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

- 2. In seguito alla prima e alla seconda valutazione di cui al primo comma, la Commissione basa eventuali valutazioni successive su una traiettoria indicativa e lineare che collega il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
- 3. La Commissione basa le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sugli elementi seguenti:
 - a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;
- b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione;
- c) le statistiche e i dati europei e globali, compresi le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, i dati sulle perdite registrate e stimate derivanti dagli effetti negativi del clima e le stime dei costi dell'inazione e di ritardi nell'intervento, se disponibili;
- d) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali; e
- e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione o dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al *regolamento (UE) 2020/852*.
- 4. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Articolo 9 Partecipazione del pubblico In vigore dal 29 luglio 2021

- 1. La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una transizione giusta ed equa sul piano sociale verso una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, il mondo accademico, la comunità imprenditoriale, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può avvalersi delle consultazioni pubbliche e dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1999.
- 2. La Commissione si avvale di tutti gli strumenti adeguati, compreso il patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate riguardo ai cambiamenti climatici e ai relativi aspetti sociali e di parità di genere.

Articolo 10 Tabelle di marcia settoriali In vigore dal 29 luglio 2021

La Commissione dialoga con i comparti economici dell'Unione che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione monitora lo sviluppo di tali tabelle di marcia. Nell'ambito di tale collaborazione, la Commissione si adopera per facilitare il dialogo a livello dell'Unione e la condivisione delle migliori pratiche tra i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 11 Riesame In vigore dal 29 luglio 2021

Entro sei mesi da ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, insieme alle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto:

- a) delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;
- b) degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

Articolo 12 Modifiche del *regolamento (CE) n. 401/2009* In vigore dal 29 luglio 2021

Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 10 bis
- 1. E' istituito un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("comitato consultivo").
- 2. Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo offrono tutte le garanzie di indipendenza.
- 3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella

selezione dei membri del comitato consultivo, il consiglio di amministrazione si adopera per garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali così come l'equilibrio geografico e di genere. La selezione si basa sui criteri seguenti:

- a) eccellenza scientifica;
- b) esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;
- c) ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione;
 - d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.
- 4. I membri del comitato consultivo sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il comitato consultivo elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno.
- 5. Il comitato consultivo integra il lavoro dell'Agenzia pur agendo autonomamente nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato consultivo stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale e nel farlo consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo in merito a tale programma e alla sua attuazione.»;
 - 2) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:
 - «5. Il bilancio dell'Agenzia include anche le spese concernenti il comitato consultivo.».

Articolo 13 Modifiche del *regolamento (UE) 2018/1999* In vigore dal 29 luglio 2021

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;
- (*) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;
 - 2) all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:
- «(7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;»;
 - 3) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;»;
 - 4) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
- «e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.»;
 - 5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.»;

- 6) l'articolo 15 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Entro il 1º gennaio 2020, quindi entro il 1º gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e conforme all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»;
 - b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, nell'ambito delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento degli assorbimenti dai pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti dai pozzi in linea con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi relativo alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;»;
 - 7) l'*articolo 17* è così modificato:
 - a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) le informazioni sui progressi compiuti per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché per finanziare e attuare le politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;»;
 - b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d).»;
 - 8) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, i traguardi e i contributi nonché per attuare le politiche e misure indicate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;»;
 - 9) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Riesame

Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia, dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell'Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.»;

- 10) l'allegato I, parte 1, è così modificato:
 - a) alla sezione A, punto 3.1.1, il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal *regolamento (UE) 2018/842*, specificato al punto 2.1.1 della presente sezione, e politiche e misure per conformarsi al *regolamento (UE) 2018/841*, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*»;
 - b) alla sezione B, è aggiunto il punto seguente:
- «5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*»;
 - 11) all'allegato VI, lettera c), il punto viii) è sostituito dal seguente:
- «viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;».

Articolo 14 Entrata in vigore In vigore dal 29 luglio 2021

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente J.P. MATOS FERNANDES

Acc.Int. 12 dicembre 2015 (1) (2) (3).

Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2016, n. 263.
- (2) Il presente Accordo è stato ratificato con L. 4 novembre 2016, n. 204.
- (3) Lo strumento di ratifica del presente Accordo è stato depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite in data 11 novembre 2016. Di conseguenza, in conformità all'art. 21, comma 3, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016 (*Comunicato 6 dicembre 2016*, pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2016, n. 285).

Le Parti del presente accordo,

In qualità di Parti della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (di seguito: «la convenzione»),

Conformemente alla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata istituita con la decisione 1/CP.17 della conferenza delle Parti della convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,

Nel perseguimento dell'obiettivo della convenzione e guidate dai suoi principi, compreso il principio dell'equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali,

Riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili,

Riconoscendo altresì le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla convenzione,

Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia,

Riconoscendo che le Parti possono subire gli effetti non soltanto dei cambiamenti climatici ma anche delle misure adottate per farvi fronte,

Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso eguo allo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà,

Riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità, in linea con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale, Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale,

Riconoscendo l'importanza della conservazione e del miglioramento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi di gas a effetto serra, di cui alla convenzione,

Notando l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica» al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici, Affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione, della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico, dell'accesso del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente accordo,

Riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorità pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Riconoscendo altresì che stili di vita sostenibili e modi di consumo e produzione sostenibili, rispetto ai quali le Parti che sono paesi sviluppati assumono un ruolo guida, svolgono una funzione importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Hanno co	onvenuto	quanto	segue:	

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della convenzione. Inoltre s'intende per:

- a) «convenzione», la convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992;
 - b) «conferenza delle Parti», la conferenza delle Parti della convenzione;
 - c) «Parte», una Parte del presente accordo.

Articolo 2

- 1. Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare:
- a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;
- b) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;
- c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.
- 2. Il presente accordo sarà attuato in modo da riflettere l'equità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Articolo 3

Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tracceranno una progressione nel tempo con il riconoscimento dell'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente accordo.

- 1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà tempi più lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.
- 2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.
- 3. Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e traduce la più alta ambizione possibile rispecchiando le responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
- 4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
- 5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli articoli 9, 10 e 11, in quanto è riconosciuto che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permetterà alle loro azioni di essere più ambiziose.
- 6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le loro speciali circostanze.
- 7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo.
- 8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 9. Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.
- 10. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

- 11. Una Parte può, in ogni momento, adeguare il proprio contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
- 13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13.
- 15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le più colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
- 16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei termini di tale accordo.
- 17. Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
- 18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è essa stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica è responsabile, individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
- 19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

- 1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione, comprese le foreste.
- 2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e negli orientamenti pertinenti già convenuti in virtù della convenzione per quanto riguarda: gli approcci regolatori e gli incentivi positivi per le attività

relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonché al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via sviluppo; gli approcci regolatori alternativi, quali gli approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando contemporaneamente l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.

- 1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare volontariamente per l'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.
- 2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile, assicurano l'integrità ambientale e la trasparenza, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 3. L'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformità con il presente accordo è volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.
- 4. E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sottoposto all'autorità e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso è gestito da un organismo designato dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, ed è inteso a:
- a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;
- b) incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;
- c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, la quale beneficerà dalle attività di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale;
 - d) produrre una mitigazione complessiva delle emissioni mondiali.
- 5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui al paragrafo 4 non sono utilizzate dalla Parte ospitante per dimostrare di aver conseguito il proprio contributo determinato a livello nazionale nel caso esse siano utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.
- 6. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo garantisce che una quota dei proventi delle attività svolte a titolo del meccanismo di cui al paragrafo 4 sia impiegata per coprire le spese amministrative e per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel sostenere i costi dell'adattamento.
- 7. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo adotta le regole, le

modalità e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 in occasione della sua prima sessione.

- 8. Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacità, ove opportuno. Tali approcci mirano a:
 - a) promuovere l'ambizione in fatto di mitigazione e adattamento;
- b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale;
 - c) favorire opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti.
- 9. E' qui definito un quadro generale per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8.

- 1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che consiste nel migliorare la capacità in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2.
- 2. Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed è un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
- 3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in conformità con le modalità che saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione.
- 4. Le Parti riconoscono che attualmente vi è una notevole necessità di adattamento e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre la necessità di ulteriori sforzi a tal fine, riconoscendo inoltre che quanto più grande è la necessità di adattamento tanto più alti possono essere i costi di adattamento.
- 5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi e ispiri alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, alle conoscenze tradizionali, alle culture delle popolazioni indigene e alle culture locali, così da integrare l'adattamento, se del caso, nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali rilevanti.
- 6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
- 7. Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per migliorare l'azione di adattamento, tenendo conto del quadro di adattamento di Cancún, anche per:

- a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la scienza, la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di adattamento;
- b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtù della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo, per facilitare sia la sintesi delle informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di sostegno e orientamenti tecnici alle Parti;
- c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi climatici e agevolare la presa di decisioni;
- d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorità, sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonché sfide e lacune, in modo coerente con l'incoraggiamento delle buone pratiche;
 - e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.
- 8. Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5.
- 9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono anche nella messa a punto o nel rafforzamento di piani, politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere:
 - a) la realizzazione di azioni, iniziative e/o sforzi di adattamento;
 - b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;
- c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità nei loro confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;
- d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano;
- e) rendere resilienti i sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
- 10. Ciascuna Parte, ove opportuno, dovrebbe presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
- 11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove opportuno, è presentata e aggiornata periodicamente come componente o a corredo di altri comunicati e documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale.
- 12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 è iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
- 13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, è messo a disposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11, in conformità con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.
- 14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, è inteso, inter alia, a:
 - a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo;
- b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10;
 - c) esaminare l'adequatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto per l'adattamento;
- d) esaminare i progressi complessivi compiuti nel conseguire l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.

Pagina 34 di 150

- 1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, così come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.
- 2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici è sottoposto all'autorità e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e può essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
- 4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riquardare:
 - a) sistemi di allerta precoce;
 - b) preparazione alle emergenze;
 - c) eventi lenti a manifestarsi;
 - d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
 - e) valutazione complessiva e gestione del rischio;
 - f) strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;
 - g) perdite non economiche;
 - h) resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.
- 5. Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonché con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.

- 1. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando ad adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della convenzione.
- 2. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire o continuare a fornire volontariamente tale sostegno.
- 3. Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo dei finanziamenti pubblici, tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e tenendo conto delle esigenze e delle priorità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.
- 4. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorità ed esigenze

delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dotate di capacità molto limitate, quali i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a titolo di dono per l'adattamento.

- 5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le informazioni sulla quantità e sulla qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del caso e se disponibili, i livelli previsti delle risorse finanziarie pubbliche destinate alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.
- 6. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in materia di finanziamenti per il clima comunicate dalle Parti che sono paesi sviluppati e/o dagli organismi creati in virtù del presente accordo.
- 7. Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati comunicano informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo adotterà in occasione della sua prima sessione, come indicato all'articolo 13, paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.
- 8. Il meccanismo finanziario della convenzione, inclusi i suoi enti di gestione, funge da meccanismo finanziario del presente accordo.
- 9. Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente accordo, inclusi gli enti di gestione del meccanismo finanziario della convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e piani nazionali sul clima.

- 1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
- 2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtù del presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attività di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.
- 3. Il meccanismo tecnologico istituito in virtù della convenzione concorre all'attuazione del presente accordo.
- 4. E' istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti generali per l'attività del meccanismo tecnologico, al fine di promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, così da sostenere l'attuazione del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1.
- 5. Accelerare, incoraggiare e favorire l'innovazione è essenziale per una risposta mondiale efficace e a

lungo termine ai cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, è sostenuto anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal meccanismo finanziario della convenzione, affinché si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico.

6. Un sostegno, ivi compreso finanziario, è offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, così da raggiungere un equilibrio tra il sostegno alla mitigazione e quello all'adattamento. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

- 1. Il rafforzamento delle capacità di cui al presente accordo dovrebbe migliorare le capacità e le abilità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelli con minori capacità quali i paesi meno sviluppati e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici quali i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui azioni di adattamento e mitigazione, e dovrebbe agevolare lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo della tecnologia, l'accesso ai finanziamenti per il clima, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione del pubblico, nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.
- 2. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidato dal paese, basarsi sulle esigenze nazionali, ad esse rispondere, e rafforzare la titolarità delle Parti, in particolare quelle che sono paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale sia subnazionale e locale. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle attività di rafforzamento delle capacità intraprese in virtù della convenzione, e dovrebbe essere un processo efficace e interattivo, partecipativo, trasversale e attento dell'eguaglianza di genere.
- 3. Tutte le Parti dovrebbero cooperare per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero offrire maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacità nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
- 4. Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano con cadenza regolare tali attività o misure di rafforzamento delle capacità. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare con cadenza regolare i progressi compiuti nel realizzare i piani, le politiche, le azioni o le misure di rafforzamento delle capacità volti a dare attuazione al presente accordo.
- 5. Le attività di rafforzamento delle capacità sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali atti a sostenere l'attuazione del presente accordo, compresi gli adeguati meccanismi istituzionali stabiliti in virtù della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo, in occasione della sua prima sessione, considera e adotta una decisione concernente i meccanismi istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacità.

Le Parti cooperano nell'assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico nonché l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attività intraprese in virtù del presente accordo.

- 1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere un'attuazione efficace, è istituito un quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno, dotato di flessibilità, che tiene conto delle diverse capacità delle Parti e si basa sull'esperienza collettiva.
- 2. Il quadro per la trasparenza offre flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacità, ne abbiano bisogno. Le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilità.
- 3. Il quadro per la trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza stabilite dalla convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, è attuato in modo facilitativo, non intrusivo e non punitivo nel rispetto della sovranità nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti.
- 4. Le disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, le relazioni biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione e l'esame internazionali e la consultazione e l'analisi internazionali rientrano nell'esperienza da cui attingere per la redazione delle modalità, delle procedure e delle linee guida di cui al paragrafo 13.
- 5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni è di offrire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione, anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4 e nell'attuazione delle misure di adattamento di cui all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorità, le necessità e le lacune, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.
- 6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno è di offrire una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtù degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine d'insieme del sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.
- 7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le sequenti informazioni:
- a) un inventario nazionale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, redatto ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e accettate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione

delle Parti del presente accordo;

- b) le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.
- 8. Ciascuna Parte dovrebbe altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.
- 9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
- 10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.
- 11. Le informazioni comunicate da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 sono sottoposte a un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacità, ne hanno bisogno, il processo di esame comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a norma dell'articolo 9, nonché dell'attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.
- 12. L'esame tecnico a cura degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonché sull'attuazione e sul conseguimento del suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori della Parte interessata dove apportare miglioramenti e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalità, procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13, tenendo conto della flessibilità accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
- 13. In occasione della sua prima sessione, la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalità, procedure e linee quida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno.
- 14. E' fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo.
- 15. Analogamente, è fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacità in materia di trasparenza delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

- 1. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo verifica periodicamente l'attuazione del presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo per cui esso è inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine («bilancio globale»). Tale verifica è comprensiva e facilitativa, considera mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresì conto dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.
- 2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che decida altrimenti.

3. Il l	oilancio glob	bale off	re indic	azioni	alle Pai	ti per	aggiornare	e r	nigliorare,	in	maniera	deter	minata a
livello	nazionale,	le lord	azioni	e il	sostegno	conf	ormemente	alle	disposizio	ni	pertinenti	del	presente
accord	lo, oltre che	e per ra	fforzare	la coc	perazior	e inte	rnazionale i	n ma	iteria di azi	ion	i per il clir	na.	

- 1. E' istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo.
- 2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consiste in un comitato composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.
- 3. Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione e ad essa riferisce annualmente.

- 1. La conferenza delle Parti, organo supremo della convenzione, funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, le decisioni adottate in virtù del presente accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.
- 3. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza della conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo è sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.
- 4. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo esamina a intervalli regolari l'attuazione del presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e:
 - a) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente accordo;
 - b) esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del presente accordo.
- 5. Le norme di procedura della conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della convenzione si applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne quando deciso

altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

- 6. La prima sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo è convocata dal Segretariato in concomitanza della prima sessione della conferenza delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Le successive sessioni ordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno convocate in concomitanza delle sessioni ordinarie della conferenza delle Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
- 7. Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo sono convocate in qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione della richiesta a tutte le Parti a cura del Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.
- 8. L'Organizzazione delle Nazioni unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che di esse sia membro o qualsiasi osservatore che non siano Parte della convenzione possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie di cui al presente accordo e che abbia informato il Segretariato del suo interesse a partecipare in qualità di osservatore a una sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo può esservi ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 17

- 1. Il Segretariato istituito dall'articolo 8 della convenzione esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo.
- 2. L'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione relativo alle funzioni del Segretariato e l'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente accordo. Il Segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtù del presente accordo e dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

Articolo 18

1. L'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo sussidiario di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Le sessioni delle riunioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione del presente accordo sono convocate in concomitanza delle riunioni,

rispettivamente, dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione.

- 2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari fungono da organi sussidiari del presente accordo, le decisioni assunte in virtù del presente accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti del presente accordo.
- 3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo è sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.

Articolo 19

- 1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla o a norma della convenzione, diversi da quelli menzionati dal presente accordo, concorrono all'attuazione del presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo specifica le funzioni che devono essere esercitate dagli organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.
- 2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo può fornire ulteriori orientamenti ai suddetti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.

- 1. Il presente accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente accordo sarà aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.
- 2. L'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o più Stati membri siano Parte del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilità per l'assolvimento degli obblighi a essi incombenti in virtù del presente accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.
- 3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate

dal	presente	accordo.	Tali	organizzazioni	comunicano	altresì a	l Depositario,	il quale	a sua	volta	ne i	informa
le F	Parti, qual	siasi mod	lifica	sostanziale del	Il'estensione	delle lore	o competenze).				

- 1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- 2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantità più aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente accordo dalle Parti della convenzione.
- 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. (4)
- 4. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.

(4) Lo strumento di ratifica del presente Accordo è stato depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite in data 11
novembre 2016. Di conseguenza, a norma del presente comma, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016
(Comunicato 6 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2016, p. 285)

Articolo 22

Le disposizioni dell'articolo 15 della convenzione relative all'adozione di emendamenti della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Articolo 23

1. Le disposizioni dell'articolo 16 della convenzione relative all'adozione e all'emendamento degli allegati della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

- 1. A partire da tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario.
- 2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure in una data successiva specificata nella notifica.
- 3. La Parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche il presente accordo.

Articolo 29

L'originale del presente accordo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni unite.

Fatto a Parigi, addì dodici dicembre duemilaquindici.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente accordo.

Dec. 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE (1)

Decisione del Consiglio

riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (2).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 130.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominata "la convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5), consiste nello stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico.
- (2) La conferenza delle parti della convenzione ha concluso, nella prima sessione, che l'impegno dei paesi sviluppati a riportare, entro il 2000, individualmente o congiuntamente ai livelli del 1990, le proprie emissioni di biossido di carbonio e di altri gas serra non inclusi nel protocollo di Montreal allegato alla convenzione di Vienna sulla protezione della ozonosfera, è insufficiente per il conseguimento dell'obiettivo di lungo termine della convenzione, consistente nella prevenzione delle interferenze antropiche pericolose con il sistema climatico. La conferenza ha convenuto inoltre di avviare un processo che consentisse, mediante l'adozione di un protocollo o di un altro idoneo atto giuridico (6), opportuni interventi nel periodo successivo al 2000.
- (3) Questo processo ha portato l'11 dicembre 1997 all'adozione del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: "il protocollo") (7).
- (4) La conferenza delle parti della convenzione, nella quarta sessione, ha deciso di adottare il piano di azione di Buenos Aires per il raggiungimento di un accordo sull'attuazione degli elementi essenziali del protocollo nella sesta sessione della conferenza delle parti (8).
- (5) Gli elementi essenziali per l'attuazione del piano di azione di Buenos Aires sono stati approvati all'unanimità dalla conferenza delle parti nella sesta sessione svoltasi a Bonn dal 19 al 27 luglio 2001 (9).
- (6) La conferenza delle parti, nella settima sessione tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 10 novembre 2001, ha adottato all'unanimità una serie di decisioni che attuano gli accordi di Bonn (10).
- (7) Il protocollo, a norma dell'articolo 24, è aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che lo hanno firmato.
- (8) Nell'articolo 4 il protocollo prevede che le parti adempiano congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, agendo nell'ambito delle organizzazioni regionali di integrazione economica e in cooperazione con esse.
- (9) Al momento della firma del protocollo a New York, il 29 aprile 1998, la Comunità europea ha dichiarato che essa e i suoi Stati membri avrebbero, ai sensi dell'articolo 4, adempiuto congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo.
- (10) Nel decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, la Comunità e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 del protocollo, dell'adempimento, da parte della Comunità, dell'impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri hanno collettivamente e individualmente l'obbligo di adottare tutte le opportune misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dall'azione decisa

⁽²⁾ Vedi, ai sensi della presente decisione, la decisione 2006/944/CE.

dalle istituzioni della Comunità, incluso l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni ai sensi del protocollo, di agevolare l'adempimento di tale impegno e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dello stesso.

- (11) La base giuridica di eventuali ulteriori decisioni in relazione all'approvazione da parte della Comunità di impegni futuri concernenti le riduzioni delle emissioni sarà stabilità in base al contenuto e agli effetti della decisione medesima.
- (12) Il Consiglio è giunto ad un accordo sui contributi dei singoli Stati membri all'adempimento dell'impegno globale di riduzione delle emissioni della Comunità nelle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 1998 (11). Taluni Stati membri hanno formulato ipotesi sulle emissioni dell'anno di riferimento e sulle politiche e sulle misure comuni e coordinate. I contributi sono stati differenziati in considerazione, fra l'altro, delle aspettative di crescita economica, della situazione in materia di energia e della struttura industriale di ciascuno Stato membro. Il Consiglio ha inoltre convenuto di inserire il contenuto dell'accordo nella decisione del Consiglio concernente l'approvazione del protocollo da parte della Comunità. L'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo stabilisce che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino al Segretariato, istituito dall'articolo 8 della convenzione, il contenuto dell'accordo alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. La Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la Comunità possa adempiere ai suoi obblighi ai sensi del protocollo, fatta salva la responsabilità di ogni Stato membro nei confronti della Comunità e degli altri Stati membri per quanto riguarda l'adempimento dei suoi impegni.
- (13) Le emissioni dell'anno di riferimento della Comunità e dei suoi Stati membri non saranno determinate in modo definitivo prima dell'entrata in vigore del protocollo. Una volta che le emissioni dell'anno di riferimento saranno state determinate in modo definitivo e, comunque, prima dell'inizio del periodo di adempimento, la Comunità e i suoi Stati membri fisseranno tali livelli di emissione in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.
- (14) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha ribadito la determinazione della Comunità e degli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nel protocollo e ha dichiarato che la Commissione avrebbe preparato una proposta di ratifica entro la fine del 2001 in modo da consentire alla Comunità e ai suoi Stati membri di osservare l'impegno di rapida ratifica del protocollo.
- (15) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha confermato la determinazione dell'Unione ad onorare i suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto ed il suo auspicio che il protocollo entri in vigore prima del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre 2002.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

ha adottato la presente decisione:

⁽³⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 2002, n. C 75 E.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 15 febbraio 2002.

⁽⁵⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 7 febbraio 1994, n. L 33.

⁽⁶⁾ Decisione 1/CP.1: "Mandato di Berlino: esame dell'adeguatezza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) della convenzione, proposte relative al protocollo e decisioni riguardanti il follow-up".

⁽⁷⁾ Decisione 1/CP.3: "Adozione del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici".

⁽⁸⁾ Decisione 1/CP.4 "Piano d'azione di Buenos Aires".

⁽⁹⁾ Decisione 5/CP.6: "Attuazione del piano d'azione di Buenos Aires".

⁽¹⁰⁾ Decisione 2-24/CP.7: "Accordi di Marrakech".

⁽¹¹⁾ Documento 9702/98 del 19 giugno 1998 del Consiglio dell'Unione europea che rispecchia l'esito dei lavori del Consiglio "Ambiente" del 16-17 giugno 1998, allegato I.

Il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: "il protocollo"), firmato il 29 aprile 1998 a New York, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo del protocollo è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri adempiono congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo stesso e nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Gli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni approvati dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al fine di stabilire i livelli di emissione assegnati rispettivamente a ciascuno di essi nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, dal 2008 al 2012, sono stabiliti nell'allegato II.

La Comunità europea e i suoi Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai livelli di emissione stabiliti nell'allegato II, previsti a norma dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2006 e secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, la Commissione stabilisce i livelli di emissione assegnati rispettivamente alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, previa determinazione dei dati definitivi di emissione dell'anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o riduzione stabiliti nell'allegato II, tenendo conto delle metodologie per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo e delle modalità di calcolo delle quantità assegnate a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8 del protocollo. La quantità assegnata alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi a norma del presente articolo.

- 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CE.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

- 1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare la presente decisione, a nome della Comunità europea, al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.
- 2. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata dall'atto.
- 3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato III, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 del protocollo.

- 1. Quando depositano i loro strumenti di ratifica o di approvazione del protocollo, gli Stati membri notificano, nello stesso tempo e a proprio nome, la presente decisione al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.
- 2. Gli Stati membri si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1° giugno 2002.
- 3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 1º aprile 2002, delle loro decisioni di ratificare o approvare il protocollo ovvero a seconda della circostanza della probabile data di conclusione dei relativi procedimenti. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide una data per il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o approvazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

> Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey

Allegato I

Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici Premessa

TRADUZIONE

Le parti del presente protocollo,

essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata "la Convenzione"),

perseguendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2,

ricordando le disposizioni della Convenzione,

guidate dall'articolo 3 della Convenzione,

nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,

hanno convenuto quanto seque:

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione. Inoltre:

- 1) Per "Conferenza delle Parti" si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
- 2) Per "Convenzione" si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
- 3) Per "Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico" si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.
- 4) Per "Protocollo di Montreal" si intende il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
- 5) Per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
- 6) Per "Parte" si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente protocollo.
- 7) Per "Parte inclusa nell'Allegato I" si intende una Parte che figura nell'Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto q), della Convenzione.

- 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
 - a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione azionale, come:
 - i) Miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;
- ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
- iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
- iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;
- v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
- vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;
- vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
- viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
- b) Coopererà con le altre Parti incluse all'Allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e) (i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
- 2. Le Parti incluse nell'Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.
- 3. Le Parti incluse nell'Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
- 4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

- 1. Le Parti incluse nell'Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
- 2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente protocollo, concreti progressi.
- 3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
- 4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo ogni Parte inclusa nell'Allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee quida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
- 5. Le Parti incluse nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
- 6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo concederà alle Parti incluse nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
- 7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque.

Le Parti incluse nell'Allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

- 8. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.
- 9. Per le Parti incluse nell'Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'Allegato I del presente protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
- 10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
- 11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
- 12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
- 13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
- 14. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.

- 1. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'Allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
- 2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.
- 3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.
- 4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù

del presente protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.

- 5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
- 6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.

- 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
- 2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
- 3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

- 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia, a condizione che:
 - a) Ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
- b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
- c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
- d) L'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.
- 2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
- 3. Una Parte inclusa nell'Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
- 4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.

- 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
- 2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
- 3. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle

comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.

- 1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
- 2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
- 3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
- 5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
- a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
- b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
- 6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente protocollo.

- 1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà periodicamente il protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà la misure necessarie.
- 2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.

Articolo 10

Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:

- a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
- b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
- i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
- ii) Le Parti incluse nell'Allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento.
- c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse.
- d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e

sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione.

- e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;
- f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
- g) Nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.

- 1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
- 2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'Allegato II della Convenzione:
- a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente protocollo;
- b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo. L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
- 3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.

- 1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
- 2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.
- 3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
- a) Le Parti non incluse nell'Allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
- b) Le Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo.
- 4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
- 5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
- b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
- c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.
- 6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
- 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
- 8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
- 9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
- 10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.

- 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente protocollo.
- 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente protocollo le decisioni, ai sensi del protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente

protocollo.

- 3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente protocollo e tra esse.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente protocollo e:
- a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente protocollo, l'attuazione del protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
- b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente protocollo;
- c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente protocollo;
- d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente protocollo;
- e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo;
 - f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente protocollo;
 - g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
 - h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente protocollo;
- i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
- j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
- 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo non decida diversamente per consenso.
- 6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo non decida diversamente.
- 7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
- 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del

presente protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.

Articolo 14

- 1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente protocollo.
- 2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente protocollo.

- 1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
- 2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente protocollo le decisioni ai sensi del presente protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del protocollo.
- 3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente protocollo e tra di esse.

La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.

Articolo 17

La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.

Articolo 18

Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente protocollo.

Articolo 19

Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo.

- 1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
- 2. Gli emendamenti al presente protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
- 3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
- 4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente protocollo.
- 5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.

- 1. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
- 2. Ogni Parte può proporre allegati al presente protocollo o emendamenti agli allegati del presente protocollo.
- 3. Gli allegati del presente protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
- 4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
- 5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a

norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.

- 6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al protocollo non entrerà in vigore.
- 7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.

Articolo 22

- 1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
- 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.

Articolo 23

Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente protocollo.

Articolo 24

1. Il presente protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno

depositati presso il Depositario.

- 2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente protocollo.
- 3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

Articolo 25

- 1. Il protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
- 2. Al fine del presente articolo, "il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'Allegato I" si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.
- 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
- 4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.

Articolo 26

Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente protocollo.

- 1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
- 2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
- 3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente protocollo.

Articolo 28

L'originale del presente protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo alle date indicate.

Allegato A

Gas ad effetto serra

Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Ossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFCs)

Perfluorocarburi (PFCs)

Esafluoro di zolfo (SF6)

Settori/categorie delle fonti

Energia

Combustione di carburanti

Settore energetico Industrie manifatturiere ed edili

Trasporti

Altri settori

Altro

Emissioni fuoriuscite da combustibili

Combustibili solidi

Petrolio e gas naturale

Altro

Processi industriali

Prodotti minerali

Industria chimica

Metallurgia

Altre produzioni

Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Altro

Uso di solventi e di altri prodotti

Agricoltura

Fermentazione enterica

Trattamento del letame

Risicoltura

Terreni agricoli

Incendi controllati delle savane

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

Altro

Rifiuti

Discariche per rifiuti solidi

Trattamento delle acque reflue

Incenerimento dei rifiuti

Altro

Allegato B

Parte quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni

(percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

Australia 108

Austria 92

Belgio 92

Bulgaria* 92

Canada 94

Comunità Europea 92

Croazia* 95

Danimarca 92

Estonia* 92

Federazione Russa* 100

Finlandia 92

Francia 92

Germania 92

Giappone 94

Grecia 92

Irlanda 92

Islanda 110

Italia 92

Lettonia* 92

Liechtenstein 92

Lituania* 92

Lussemburgo 92

Monaco 92

Norvegia 101

Nuova Zelanda 100

Olanda 92

Polonia* 94

Portogallo 92

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord 92

Repubblica Ceca* 92

Romania* 92

Slovacchia* 92

Slovenia* 92

Spagna 92

Stati Uniti d'America 93

Svezia 92

Svizzera 92

Ucraina* 100

Ungheria* 94

Allegato II

Tabella degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e ai suoi Stati membri conformemente all'articolo 4 del protocollo di Kyoto

	Impegni quantificati di riduzione delle emissioni quali figurano nell'allegato l protocollo di Kyoto
	(percentuale delle emissioni dell'anno o periodo di riferimento)
Comunità europea	92%
	Impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni conformemente al 4, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto
	(percentuale delle emissioni dell'anno o periodo di riferimento)
Belgio	92,5%
Danimarca	79%
Germania	79%
Grecia	125%

^{*}Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

Spagna	115%	
Francia	100%	
Irlanda	113%	
Italia	93,5%	
Lussemburgo	72%	
Paesi bassi	94%	
Austria	87%	
Portogallo	127%	
Finlandia	100%	
Svezia	104%	
Regno unito	87,5%	

Allegato III

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 del protocollo di Kyoto

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea: Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità europea dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, essa può stipulare accordi internazionali e attuare gli obblighi che ne derivano, che contribuiscono a perseguire i sequenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara che i suoi impegni quantificati di limitazione delle emissioni nel quadro del protocollo saranno rispettati mediante l'azione della Comunità e degli Stati membri secondo le loro rispettive competenze e che essa ha già adottato strumenti giuridici, vincolanti per i suoi Stati membri, concernenti questioni disciplinate dal protocollo.

La Comunità europea fornirà periodicamente informazioni sui suoi pertinenti strumenti giuridici nel quadro dell'informazione supplementare incorporata nella sua comunicazione nazionale, presentata ai sensi

dell'articolo 12 della Convenzione, al fine di dimostrare il rispetto dei suoi impegni nell'ambito del protocollo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e dei relativi orientamenti.

L. 4	novem	bre	2016	, n. 204	4 (1)).
------	-------	-----	------	----------	-------	----

Ratifica	ed	esecuzione	dell'Accordo	di Pari	gi collegato	alla	Convenzione	quadro	delle	Nazion
Unite su	i ca	mbiamenti (climatici, adot	ttato a l	Parigi il 12 d	licem	ıbre 2015.			

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2016, n. 263.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica In vigore dal 11 novembre 2016

1. Il F	Presidente	della	Repubbl	ica è	autorizza	ito a	ratificare	l' <i>Accordo</i>	di	Parigi	collegato	alla	Convenzione
quadr	o delle Na:	zioni l	Jnite sui	camb	iamenti c	limat	tici, adotta	to a Parigi	il :	12 dice	mbre 201	5.	

Art. 2. Ordine di esecuzione In vigore dal 11 novembre 2016

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3. Contributo italiano al Green Climate Fund In vigore dal 11 novembre 2016

1. II	l Mi	nistero	dell'an	nbiente	е	della	tutela	del	territo	rio e	e del	mare	è	autorizza	to ad	assicur	are la
parte	ecipa	azione	italiana,	per ur	ı im	porto	pari a	50 r	milioni	di eu	ro pe	er ciaso	unc	degli an	ni dal	2016 al	2018,
alla	prir	na cap	oitalizza	zione (del	Gree	n Clim	nate	Fund	istitu	ıito	durant	e la	a sedices	sima	sessione	della
Conf	erer	ıza dell	e Parti ((COP 16	5) d	lella C	onvenz	zione	quadr	o del	le Na	zioni U	nite	e sui caml	oiame	nti clima	tici.

Art. 4. Contributi determinati a livello nazionale In vigore dal 11 novembre 2016

1.	Gli	eventuali	oneri	finanziari	conseguenti	ai	contributi	dete	rminati	а	livello	nazionale	, previsti
da	ll' <i>arti</i>	icolo 4, pai	ragrafi	2 e 3, dell'	<i>'Accordo</i> di cu	i all	'articolo 1,	sono	autorizz	ati	con ap	positi prov	vedimenti
no	rmat	ivi, dopo c	he sian	o stati defi	initi a livello e	uro	peo.						

Art. 5. Copertura finanziaria In vigore dal 11 novembre 2016

- 1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'*Accordo* di cui all'articolo 1 della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2

Art. 6. Entrata in vigore In vigore dal 11 novembre 2016

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

In vigore dal 11 novembre 2016

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 4079):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca GALLETTI (Governo RENZI-I), in data 10 ottobre 2016.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 ottobre 2016, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Att. produttive) e XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, l'11 e 18 ottobre 2016.

Esaminato in Aula il 18 ottobre 2016 e approvato il 19 ottobre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2568):

Assegnato alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 19 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1a (Aff. costituzionali), 5a (Bilancio), 10a (Industria), 13a (Ambiente), 14a (Unione europea).

Esaminato dalla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 e 26 ottobre 2016.

Esaminato in Aula il 26 ottobre 2016 ed approvato il 27 ottobre 2016.

3

L. 1 giugno 2002, n. 120 (1)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2)

Le Parti del presente Protocollo,

<u>Essendo Parti</u> della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata «la Convenzione»),

Persequendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2,

Ricordando le disposizioni della Convenzione,

Guidate dall'articolo 3 della Convenzione,

<u>Nel rispetto</u> del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,

Hanno convenuto quanto segue:

(2) Del presente protocollo si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

- **1.** 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
- 2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
- 3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.

- 2. 1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:
- a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle

1

misure finalizzate:

- 1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- 2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
- 3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
- 4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;
- b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro dell'ambiente nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.
- 2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo (3).
- 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'àmbito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto (4).
- 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.
- 5. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

3. 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003 (5).

⁽³⁾ Con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68), modificata dalla Del.CIPE 11 dicembre 2007, n. 135/2007 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301), è stata disposta la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

⁽⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale. Vedi, anche, il comma 1113 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 5-*ter*, comma 1, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, l'art. 50, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, l'art. 1, commi 739 e 746, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

- **4.** 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
 - a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
 - b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
 - c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
 - d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;
 - e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
 - f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;
 - g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
 - h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione. Inoltre:

- 1. Per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
- 2. Per «Convenzione» si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
- 3. Per «Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico» si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.
- 4. Per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
- 5. Per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

- 6. Per «Parte» si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
- 7. Per «Parte inclusa nell'allegato I» si intende una Parte che figura nell'allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.

- 1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
 - a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
 - i) miglioramento dell'efficacia energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale;
- ii) protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
- iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
- iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;
- v) riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
- vi) incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
- vii) adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
- viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.
- b) Coopererà con le altre Parti incluse all'allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
- 2. Le Parti incluse nell'allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.
- 3. Le Parti incluse nell'allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
- 4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del

presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

- 1. Le Parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
- 2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
- 3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
- 4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell'allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
- 5. Le Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
- 6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.

- 7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
- 8. Tutte le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.
- 9. Per le Parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
- 10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
- 11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
- 12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
- 13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
- 14. Ogni Parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie (6).

Articolo 4

1. Tutte le Parti incluse nell'allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo

⁽⁶⁾ Per la modifica del presente articolo vedi l'emendamento di cui all'Atto Int. 8 dicembre 2012, ratificato con L. 3 maggio 2016, n. 79.

sarà stabilito nell'accordo.

- 2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.
- 3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.
- 4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
- 5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
- 6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo (7).

- 1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 *infra*.
- 2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
- 3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nell'allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo

⁽⁷⁾ Per la modifica del presente articolo vedi l'emendamento di cui all'Atto Int. 8 dicembre 2012, ratificato con L. 3 maggio 2016, n. 79.

Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'art. 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

Articolo 6

- 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione che:
 - a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
- b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
- c) la Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
- d) l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.
- 2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riquarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
- 3. Una Parte inclusa nell'allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
- 4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.

- 1. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 *infra*, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
- 2. Ogni Parte inclusa nell'allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di

cui al paragrafo 4 infra.

- 3. Ogni Parte inclusa nell'allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 *infra*. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.

- 1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 *infra*. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
- 2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti.
- 3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
- 5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
- a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
 - b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte

le questioni sollevate dalle Parti.

6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 9

- 1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà le misure necessarie.
- 2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.

- 1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
- a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;
- b) formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
- i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
- ii) le Parti incluse nell'allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure

che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento;

- c) coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse;
- d) coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione;
- e) coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;
- f) includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
- g) nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.

- 1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione.
- 2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'allegato II della Convenzione:
- a) forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
- b) forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo. L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo

finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno *mutatis mutandis* alle disposizioni del presente paragrafo.

3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.

- 1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
- 2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.
- 3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
- a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
- b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
- 4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
- 5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
- b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
- c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.
- 6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
- 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
- 8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
- 9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
- 10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.

- 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.
- 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.
- 3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
- a) valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
- b) esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente Protocollo;
- c) promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
- d) faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
- e) promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;
 - f) formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;
 - g) cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
 - h) creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
- *i*) solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
- *j*) eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
- 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
- 6. Il Segretario convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti

agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

- 7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
- 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.

Articolo 14

- 1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
- 2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.

- 1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, *mutatis mutandis* al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
- 2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.

3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.

Articolo 16

1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.

Articolo 17

1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'allegato *B* potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.

- 1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza.
- 2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.

Articolo 19

1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo.

Articolo 20

- 1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
- 2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
- 3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
- 4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 *supra*, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
- 5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.

Articolo 21

1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli

e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

- 2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
- 3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti del Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
- 4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
- 5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
- 6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.
- 7. Gli emendamenti agli allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.

Articolo 22

- 1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
- 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.

Articolo 23

Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.

Articolo 24

- 1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
- 2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
- 3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

- 1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
- 2. Al fine del presente articolo, «il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'allegato I» si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.
- 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
- 4. Al fine di presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.

Articolo 26

1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.

Articolo 27

- 1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
- 2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
- 3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.

Articolo 28

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. **Redatto** a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

Allegato A (8)

Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

Settori/categorie delle fonti

Energia

Combustione di carburanti

Settore energetico

Industrie manifatturiere ed edili

Trasporti

Altri settori

Altro

Emissioni fuoriuscite da combustibili

Combustibili solidi

Petrolio e gas naturale

Altro

Processi industriali

Prodotti minerali

Industria chimica

Metallurgia

Altre produzioni

Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Altro

Uso di solventi e di altri prodotti

Agricoltura

Fermentazione enterica

Trattamento del letame

Risicoltura

Terreni agricoli

Incendi controllati delle savane

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

Altro

Rifiuti

Discariche per rifiuti solidi

Trattamento delle acque reflue

Incenerimento dei rifiuti

Altro

(8) Per la modifica del presente allegato vedi l'emendamento di cui all'Atto Int. 8 dicembre 2012, ratificato con L. 3 maggio 2016, n.

Allegato B (9)

Parte

Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

Australia

108

Austria	92
Belgio	92
Bulgaria*	92
Canada	94
Comunità Europea	92
Croazia*	95
Danimarca	92
Estonia*	92
Federazione Russa*	100
Finlandia	92
Francia	92
Germania	92
Giappone	94
Grecia	92
Irlanda	92
Islanda	110
Italia	92
Lettonia*	92
Liechtenstein	92
Lituania*	92
Lussemburgo	92
Monaco	92
Norvegia	101
Nuova Zelanda	100
Olanda	92
Polonia*	94
Portogallo	92

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord	92
Repubblica Ceca*	92
Romania*	92
Slovacchia*	92
Slovenia*	92
Spagna	92
Stati Uniti d'America	93
Svezia	92
Svizzera	92
Ucraina*	100
Ungheria*	94

^{*} Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

⁽⁹⁾ Per la sostituzione del presente allegato vedi l'emendamento di cui all'Atto Int. 8 dicembre 2012, ratificato con L. 3 maggio 2016, n. 79.

Basilicata

L.R. 15/10/2018, n. 32

Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free). Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 ottobre 2018, n. 43, S.O.

Articolo 4 Istituzione dell'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici. In vigore dal 31 ottobre 2018

- 1. L'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici (O.C.C.) assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
- 2. L'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici svolge i seguenti compiti e funzioni:
- a) esprime parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione, relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;
- b) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
- c) valuta attraverso metriche ed indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale;
- d) detiene la contabilità dei gas climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;
- e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
 - f) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.
- 3. L'incarico di componente dell'Osservatorio, di cui all'articolo 4, è svolto a titolo gratuito e in ogni caso senza oneri a carico del bilancio regionale.
- 4. La Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce con proprio atto l'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici e ne determina modalità di funzionamento, composizione e allocazione organizzativa.
- 5. L'Osservatorio è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza dell'Università di Basilicata, uno del CNR, uno del Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'art. 78 dello Statuto, uno della Società Energetica Lucana, uno dell'ENEA, uno in rappresentanza delle Associazioni Ambientaliste ed un Direttore Generale della Regione Basilicata.



PROGRAMMA REGIONALE CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027

Nota informativa sul quadro programmatico









Premessa

Il processo di definizione del **Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027** (di seguito "PR Calabria 2021-2027" o "Programma") ha tenuto conto del quadro socioeconomico calabrese e delle nuove sfide individuate dall'Unione Europea, relative agli ambiti della digitalizzazione, della transizione ecologica, della coesione sociale e della sostenibilità ambientale e sociale. Tale strategia regionale mira ad investire negli ambiti individuati dai modelli europei: *Green Deal*, Agenda 2030 e Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il PR Calabria 2021-2027, nella sua versione definitiva trasmessa il 12 ottobre 2022, è stato **approvato** dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022.

A valle dell'approvazione della Commissione, con la Delibera della Giunta Regionale (di seguito "DGR") n. 600 del 18 novembre 2022 è stato istituito il **Comitato di Sorveglianza** del Programma – sede istituzionale in cui il partenariato può esprimere la sua volontà e garantire che i programmi assolvano alla loro più alta funzione di sviluppo sociale e territoriale – al quale sono stati illustrati, nel corso della seduta del 24 novembre 2022, i contenuti del PR e gli adempimenti regolamentari conseguenti, tra cui l'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, avvenuta nella seduta del 17 marzo 2023, tassello importante per l'avvio dell'attuazione degli investimenti.

Successivamente, in data **12 Aprile 2023 il Consiglio ha approvato**, decretando la conclusione del processo, la "*Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria 2021-2027 – Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti"* a partire dalla presentazione della **DGR n. 109 del 13 marzo 2023**, integrando la precedente DGR n. 600 del 18 novembre 2022, prende atto della nomina delle Autorità del Programma, della conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approva il Piano finanziario del Programma.

Il PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, registrando un incremento di risorse assegnate alla Regione rispetto alla precedente programmazione di circa 1 miliardo di euro, è stato approvato con una dotazione finanziaria complessiva pari a circa **3,17 miliardi di euro**.

La Strategia del Programma Regionale poggia sui **cinque Obiettivi di Policy** (di seguito "OP") del quadro regolamentare Europeo, a sua volta declinati in Priorità (nel linguaggio della programmazione 2014-2020 denominati "Assi") a cui si affiancano le Priorità trasversali a tutti gli Obiettivi di Policy dell'Assistenza Tecnica, di supporto all'attuazione di tutti gli interventi.

Di seguito una <u>sintetica disamina</u> dei contenuti degli **Obiettivi Specifici** (di seguito "OS") e delle **Azioni** che sul PR Calabria 2021-2027 sono associati agli Obiettivi di Policy Europei e a seguire il quadro finanziario.









OP 1 – Un'Europa più competitiva e intelligente

Mira a promuovere la competitività, la trasformazione digitale, l'imprenditorialità e l'innovazione. L'importanza di un tale obiettivo è evidente alla luce del contesto socioeconomico calabrese, notoriamente caratterizzato da debolezze strutturali che ne frenano lo sviluppo. Per recuperare il divario economico con il resto d'Italia è indispensabile perseguire un percorso di trasformazione economica, puntando sull'innovazione e sulla digitalizzazione del sistema economico regionale quale presupposto per migliorare la capacità di produrre ricchezza. Gli interventi finanziati nell'ambito di tale obiettivo rivestono particolare importanza anche nell'ottica di un miglioramento della capacità di governo e di organizzazione dei servizi sul territorio attraverso le tecnologie digitali.

A tale **Obiettivo di Policy**, coniugato in una Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a **circa 680,5 milioni di euro**.

PRIORITÀ 1 Una Calabria più competitiva e intelligente

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 1 – Priorità 1 venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni,** tra cui si ripartiscono le risorse.

OS1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

L'**OS1** della Priorità 1 dispone di una dotazione finanziaria pari a **214.357.105,00** €, così distribuita tra le azioni.

Azione 1.1.1 - Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Importo totale: 136.099.747,00 €

Tale Azione promuove gli interventi in ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, nelle Aree e traiettorie di sviluppo della S3 2021-2027, adottando una definizione ampia di innovazione, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali; in particolare si sostengono l'attività di innovazione delle imprese e lo svolgimento di attività collaborativa e gli scambi di conoscenza tra imprese anche di diverse dimensioni e tra le imprese e gli Organismi di ricerca.

Le finalità della presente azione sono le seguenti: promozione di progetti di innovazione; sostegno alla ricerca e l'innovazione collaborativa; potenziamento e valorizzazione di infrastrutture di ricerca (IR) e di infrastrutture tecnologiche (IT), da promuovere solo in stretta relazione e partnership collaborative con il settore imprenditoriale; sviluppo di reti e network nazionali, Europei ed internazionali; supporto all'innovazione del sistema produttivo. Nello specifico, tale azione potrà riguardare ad esempio il sostegno a:

- attività di animazione e accompagnamento atti a stimolare progetti di ricerca e sviluppo delle imprese;









- investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di innovazioni, realizzati anche in modalità cooperativa tra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, che comprendano attività di ricerca industriale e soprattutto di sviluppo sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi;
- brevettazione e registrazione dei marchi e all'utilizzo degli stessi;
- acquisizione di servizi da parte delle PMI per la realizzazione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative;
- attività di temporary manager per l'accompagnamento della crescita negli ambiti innovativi;
- progetti di cooperazione interregionale;
- investimenti per la realizzazione di progetti di convalida industriale e definizione dei progetti di industrializzazione.

Azione 1.1.2 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Importo totale: 51.037.405,00 €

Tale azione agisce per favorire la nascita e il consolidamento delle start-up, PMI innovative e spin off dalle Università, attraverso il sostegno finanziario alle imprese negli ambiti della S3.

L'obiettivo è quello di sostenere e far crescere nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, in grado generare nuove opportunità occupazionali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

- programmi integrati di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione;
- progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all'avvio dell'impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività di ricerca;
- progetti per la realizzazione di investimenti per l'espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l'aumento di dotazioni tecnologiche;
- avvio di uno o più Hub/Acceleratori.

La promozione e lo sviluppo di start up e spin off potrà essere integrato nel quadro di uno specifico Strumento Finanziario e potrà essere articolato in forme di aiuto comprendenti oltre a prestiti e garanzie, strumenti di equity e la combinazione con aiuti sotto forma di sovvenzione.

Azione 1.1.3 - Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA

Importo totale: 25.654.802,00 €

Tale azione sostiene il rafforzamento della diffusione dell'innovazione nelle imprese, attraverso iniziative quali la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi della Pubblica Amministrazione, attraverso ad esempio gli Appalti Innovativi precommerciale e l'utilizzo di ambienti d'innovazione aperta come i Living Labs, raccogliendo attraverso la piattaforma "Open Living Labs" i fabbisogni delle Istituzioni pubbliche selezionando attraverso Avvisi proposte Progettuali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

collaborazioni fra istituzioni pubbliche e imprese private nella realizzazione di progetti di innovazione;









- prototipazione e sperimentazione di nuovi prodotti e servizi rispondenti ai fabbisogni della PA e degli enti pubblici.

Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione della S3

Importo totale: 1.565.151,00€

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione della S3.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- sviluppo di una 'task force' interdipartimentale che favorisca il coordinamento tra l'amministrazione e gli stakeholders esterni e fornitura di servizi per sviluppare e implementare i progetti della S3;
- interventi di rafforzamento dei livelli di competenza interna e degli stakeholders esterni;
- modello di monitoraggio della condizione abilitante e degli indicatori di output e di risultato relativi alla S3;
- sviluppo di reportistiche inerenti all'attuazione della S3 2021-2027 (ad es. processo di avanzamento della S3, aggiornamento costante degli Organi preposti alla gestione tecnico-operativa e per il processo di scoperta imprenditoriale);
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment degli Enti in house, OI, beneficiari e stakeholder coinvolti mediante strumenti di digitalizzazione dei processi di gestione;
- sostegno per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS e della S3.

OS2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

L'**OS2** della Priorità 1 dispone di una dotazione finanziaria pari a **173.527.176,00** €, così distribuita tra le azioni.

Azione 1.2.1 - Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA

Importo totale: 66.484.726,00 €

L'Azione sostiene il proseguimento del percorso di transizione digitale avviato nel 14/20 - in piena attuazione di strategie nazionali, Piano Triennale per l'Informatica nella PA e linee guida tecniche di AGID – orientato a favorire sicurezza delle infrastrutture e piena integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi e degli applicativi regionali, anche attraverso l'integrazione dei servizi digitali degli enti locali regionali. A tal fine l'azione prevede:

- Infrastrutture;
- Sicurezza informatica;
- Interoperabilità;
- Dati;
- Piattaforme.









Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del PNRR - M1C1 assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di Cloud e Interoperabilità, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.2 - Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese

Importo totale: 57.842.392,00 €

L'Azione è finalizzata a perseguire la completa digitalizzazione dei servizi a cittadino e imprese in chiave digital only, ovvero la promozione di nuovi servizi digitali ad elevato contenuto tecnologico su temi verticali d'interesse strategico regionale:

A tal fine l'azione prevede:

- Servizi L'adozione di soluzioni per la digitalizzazione e fruizione web/mobile dei servizi della PA regionale e degli enti locali, favorendo azioni di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa;
- Ecosistemi Sviluppo di ecosistemi digitali verticali ad elevato contenuto tecnologico e in sinergia con la S3 regionale, fruibili dai destinatari finali, su temi considerati d'interesse strategico per il territorio regionale e per il rafforzamento dei servizi aggregati territoriali quali, tra gli altri, servizi di governo del territorio (SIT, ambiente e reti), Sanità Digitale, Trasporti e mobilità, Terziario e Industria, Turismo Digitale.

Azione 1.2.3 - Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività

Importo totale: 38.992.577,00 €

L'Azione è finalizzata a sostenere l'abilitazione del sistema regionale della PA all'erogazione di servizi pubblici digitali efficienti e accessibili per cittadini e imprese, rafforzando la dotazione di competenze digitali, garantendo inclusività e riduzione del digital divide derivanti da emarginazione sociale e geografica e favorendo forme di partecipazione sociale. A tal fine l'azione prevede:

- Governance:
- Connettività;
- Partecipazione digitale.

Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del PNRR - M1C1 assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di servizi digitali, Interoperabilità e Centri di facilitazione digitale, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.4 - Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI

Importo totale: 10.207.481,00 €

L'azione sostiene la transizione digitale delle imprese calabresi, supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie abilitanti proprie del Piano Industria 4,0 e dei relativi servizi specialistici funzionali all'abilitazione dell'innovazione aziendale. Saranno favorite soluzioni tecnologiche funzionali ad iniziative di integrazione









aziendale, di filiera o di prodotto, anche mediante contratti di rete, in grado di rafforzare specifiche funzioni aziendali (produzione, logistica, supply chain, commercializzazione). A tal fine l'azione prevede:

- aiuti alla formazione del personale delle PMI finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze digitali (in sinergia con OS 1.4.1);
- incentivi alle PMI per investimenti finalizzati al processo di digitalizzazione dell'attività di impresa, comprese realizzazione di piattaforme digitali realizzate da aggregazioni di PMI;
- sostegno all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione dell'attività imprenditoriale;
- l'attivazione di Strumenti Finanziari a sostegno di nuove imprese high tech concesso sotto forma di equity, prestiti, garanzie.

OS3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

L'OS3 della Priorità 1 dispone di una dotazione finanziaria pari a 275.601.987,00 €, così distribuita tra le azioni.

Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale

Importo totale: 241.577.050,00 €

L'azione è finalizzata:

- al sostegno agli investimenti delle PMI per favorire modelli di produzione che facciano perno sull'economia circolare, bioeconomia, biotecnologie e per l'acquisizione di per l'innovazione organizzativa e di processo/prodotto;
- allo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle ZES regionali;
- al sostegno della competitività delle PMI compreso il settore turistico e culturale. Il sostegno è volto alla qualificazione ed innovazione del prodotto/servizio, alla fruizione integrata e coordinata dei servizi, digitalizzazione delle imprese;
- al rilancio degli investimenti produttivi e all'incremento dei livelli occupazionali.

In particolare, la presente azione sostiene:

- le PMI per la realizzazione di investimenti finalizzati alla implementazione di modelli di produzione "circolari", ovvero verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale. Si tratta di interventi che non si sovrappongono a quelli riconducibili agli OS2.1 e 2.6. nella misura in cui si interviene a sostegno di investimenti capaci di ridurre l'impronta ambientale dei processi di produzione;
- l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PMI finalizzata alla introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, nonché negli assetti organizzativi e gestionali;
- la definizione di misure di sostegno specifiche volte al rilancio delle ZES regionali;
- la digitalizzazione della gestione d'impresa e l'introduzione di innovazioni sotto il profilo dell'organizzazione aziendale e delle attività commerciali delle PMI;
- il sostegno alle PMI per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale.

Azione 1.3.2 - Internazionalizzazione PMI

Importo totale: 34.024.937,00 €









L'azione è finalizzata al sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno diretto alle imprese e la implementazione di azioni di sistema da parte di Enti Pubblici. L'Azione è finalizzata altresì al sostegno a processi di collaborazione tra PMI insediate in Calabria con imprese esterne all'area regionale per l'avvio di iniziative volte all'ingresso su nuovi mercati e/o al rafforzamento della presenza in mercati esteri. In particolare, la presente azione sostiene:

- investimenti realizzati anche nel contesto di iniziative condotte da aggregazioni di imprese per processi di internazionalizzazione;
- l'implementazione di azioni pubbliche di sistema finalizzate sia alla promozione delle produzioni regionali che allo sviluppo della presenza delle imprese regionali su specifici mercati. A questo fine l'Amministrazione Regionale potrà far ricorso a strutture pubbliche nazionali di promozione dell'export e dei processi di internazionalizzazione.

OS4 - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

L'**0S4** della Priorità 1 dispone di una dotazione finanziaria pari a **17.012.467,00 €** relativa alla seguente azione.

Azione 1.4.1 - Competenze per la S3

Importo totale: 17.012.467,00 €

Il funzionamento delle politiche dell'innovazione è strettamente connesso al capitale umano. L'Azione favorisce il rafforzamento del capitale umano sostenendo interventi per sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, promuovendo la cooperazione tra gli attori sul territorio, ovvero organismi di ricerca e innovazione, istruzione superiore, alta formazione, imprese per identificare ed elaborare percorsi formativi.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare tipologie di intervento quali ad esempio:

- gestione dell'innovazione nelle PMI;
- formazione specifica e riqualificazione a tutti i livelli all'interno delle imprese, con particolare attenzione alle competenze digitali e alla transizione industriale;
- introduzione di nuove figure professionali nelle PMI che le agevolino nell'acquisire, nell'utilizzare e nello sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie;
- rafforzamento dell'integrazione dell'alta formazione nell'ambito dei sistemi R&I, di diffusione e trasferimento tecnologico e degli ecosistemi di sviluppo delle competenze;
- sviluppo delle competenze per le imprese e gli ricerca per aumentare la redditività commerciale e la rilevanza per il mercato dei loro progetti di ricerca, nonché le loro capacità di partecipare ad attività interattive ed a processi di innovazione.

L'azione potrà essere integrata con le Azioni degli altri obiettivi specifici di questo OP, in modo da fornire alle imprese strumenti per rendere il capitale umano delle imprese preparato a gestire i processi produttivi innovativi, di transizione e sviluppo tecnologico.

L'azione agirà in modo sinergico con il FSE+ e si potranno prevedere interventi integrati.









OP 2 – Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio

Promuove la transizione verso un'energia pulita ed equa per migliorare l'efficienza energetica, fondamentale nell'attuale contesto congiunturale caratterizzato dall'aumento dei prezzi dell'energia in seguito all'invasione dell'Ucraina, sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, stimolare le energie rinnovabili, sostenere l'uso innovativo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e sostenere gli investimenti verdi e blu. La Regione Calabria si contraddistingue per un elevatissimo potenziale legato al territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli risorse ambientali e culturali tuttavia ancora poco valorizzate. Questo ambito rappresenta, forse, la maggiore leva di sviluppo economico e sociale su cui puntare, nel rispetto del territorio e delle sue diversità. D'altro canto, la Calabria è una delle regioni italiane con i più alti livelli di rischio idrogeologico ed erosione costiera oltre che quella a maggior rischio sismico, per questo si intende agire sulla qualità dei servizi soprattutto nel settore idrico e nel settore dei rifiuti, nei quali è ancora distante da standard minimi di servizio adeguati.

A tale **Obiettivo di Policy**, coniugato in due Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a circa **850,6 milioni di euro**.

PRIORITÀ 2

Una Calabria resiliente e sostenibile

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 2 – Priorità 2 venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **723.029.900,00 €.**

OS1 - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

L'**OS1** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **145.031.293,00 €**, così distribuita tra le azioni.

Azione 2.1.1 - Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico

Importo totale: 93.568.576,00 €

L'Azione mira al soddisfacimento dei criteri indicati all'Allegato I del regolamento, (alto contributo agli obiettivi sui cambiamenti climatici) ed in continuità con la programmazione 2014-2020 prevede il sostegno all'efficientamento energetico per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti del patrimonio edilizio pubblico e del relativo sistema impiantistico, prevedendo nel caso di edifici non sismicamente adeguati interventi congiunti ed integrati di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.









Nello specifico, in linea con la strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, l'azione potrà riguardare:

- l'efficientamento di edifici, strutture e impianti pubblici con priorità agli interventi su edifici e strutture più energivore, (quali a titolo di esempio scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie etc..). La priorità sarà assegnata alle tipologie di edifici a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario, sulla base di diagnosi energetiche e caratterizzando gli interventi per il valore esemplare, anche in termini di utilizzo di tecnologie innovative;
- interventi di efficientamento energetico e miglioramento emissivo sul parco impiantistico del settore civile e dell'illuminazione pubblica attraverso partenariati pubblico-privati, strumenti finanziari o altri modelli di business innovativi (EPC, ESCO) in grado di massimizzare l'effetto leva del contributo della politica di coesione;
- l'introduzione di impianti di teleriscaldamento e tele-raffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo, in raccordo con le azioni previste all'OS 2.2 per i quali sarà ammissibile al finanziamento FESR solo la componente rinnovabili della generazione di calore/raffrescamento;
- l'utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche di efficientamento e *building automation* di controllo e gestione promossi nel quadro di più ampi progetti di efficientamento. utili a razionalizzare i consumi ed a migliorare l'efficacia delle azioni;
- l'impiego di tecniche costruttive e materiali o componenti che, nel proprio ciclo di vita, garantiscano la minimizzazione degli impatti ambientali e di emissioni di CO2.

Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi

Importo totale: 51.037.405,00 €

Tale azione agisce per favorire il sostegno all'efficientamento energetico delle Imprese, (attraverso azioni di monitoraggio ed audit energetici in grado di garantire il conseguimento de criteri di efficienza energetica di cui all'Allegato I al regolamento), con l'obiettivo di accompagnarle verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi ed avviare un percorso di sostenibilità energetica.

Nello specifico gli interventi, in coerenza con il PNIEC, saranno rivolti principalmente alle PMI e potranno riguardare:

- interventi innovativi di miglioramento dell'efficienza energetica relativi ai sistemi tecnologici utilizzati per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale delle Imprese compresi sedi e edifici logistici della stessa;
- interventi tecnologi appositamente progettati e realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi;
- interventi per l'utilizzo di prodotti e macchinari con standard qualitativi ottimali per il risparmio energetico.

L'adeguamento o il rinnovo dei sistemi e degli impianti per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, sarà attuato in concorso con le azioni mirate allo sviluppo delle energie rinnovabili di cui all'OS 2.2, previa realizzazione di diagnosi energetiche, finalizzate a verificare l'efficienza dei sistemi esistenti e definire un piano operativo di riconversione.

L'Azione sarà attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

Azione 2.1.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e









attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della promozione dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Importo totale: 425.312,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione con l'obiettivo di Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa di Enti Pubblici (Comuni e Province) per la corretta attuazione delle procedure amministrative e per favorire l'ottimizzazione dei processi gestionali di adempimento complessi (ad es. procedure di gara ecc.);
- scambio di informazioni e buone pratiche tra diversi soggetti per favorire il confronto costante e la definizione dei fabbisogni specifici (ad. es. approcci unitari per il miglioramento delle prestazioni energetiche);
- rafforzamento della pianificazione e dell'esecuzione delle attività di procurement, nonché della gestione e del monitoraggio dei contratti.

OS2 - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

L'**OS2** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **93.568.574,00 €**, così distribuita tra le azioni

Azione 2.2.1 - Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico

Importo totale: 51.037.404,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica.

Nello specifico, in combinazione con quanto previsto nell'ambito dell'OS 2.1, l'azione contribuirà alle misure di efficientamento attraverso:

- il sostegno a investimenti per l'introduzione di fonti di energia rinnovabile, come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, impianti a pompa di calore ad acqua ciclo chiuso o ciclo aperto etc. per le produzione di energia in linea e in sinergia con il piano della Commissione Europea denominato RePowerEU al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici, strutture e impianti pubblici e nelle reti di pubblica illuminazione in raccordo con le priorità espresse all'azione 2.1.1;
- la realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo;









 il sostegno all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica necessaria allo sviluppo dell'attività imprenditoriale della Imprese, compresi gli edifici logistici delle stesse in raccordo con l'azione 2.1.2.

Azione 2.2.2 - Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche

Importo totale: 42.275.983,00 €

L'Azione, in coerenza con quanto previsto nel PNIEC, intende promuovere comunità di energia rinnovabile valorizzando la rete elettrica esistente, in modo da sostenere da un lato le economie dei Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, e dall'altro favorire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile.

L'investimento si concentrerà sulle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con l'anticipato recepimento della Direttiva RED II focalizzandosi su quelle aree al di sopra dei 5.000 abitanti in demarcazione con quanto previsto dal PNRR.

Gli interventi, che saranno promossi prioritariamente da soggetti pubblici, comuni, associazioni di comuni mirano a garantire le risorse necessarie per installare nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e possano essere strumento aggiuntivo per dare sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica.

Nello specifico, tale azione, che sarà realizzata in modo integrato con l'OS 2.3 – Azione 2.3.1 per ciò che concerne i sistemi di accumulo, riguarderà:

- la realizzazione di impianti a servizio delle comunità energetiche per la produzione e il consumo efficienti di energia rinnovabile;
- la realizzazione di sistemi di accumulo che garantiscano l'utilizzo dell'energia rinnovabile anche nei momenti in cui il consumo non risulti contemporaneo con la produzione.

Azione 2.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno delle energie rinnovabili

Importo totale: 255.187,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di energie rinnovabili. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di favorire la progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- gruppi di lavoro tematici per le comunità energetiche, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari, al fine di assicurare l'identificazione delle buone pratiche;
- realizzazione di un manuale operativo per la pianificazione strategica delle politiche energetiche rinnovabili.









OS3 - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E

L'**OS3** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **42.531.171,00 €**, così distribuita tra le azioni.

Azione 2.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia

Importo totale: 41.510.423,00 €

L'Azione intende pervenire ad una gestione attiva della rete elettrica attraverso la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*), la realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione non TEN-E strettamente complementari all'introduzione di 'sistemi di distribuzione intelligente' e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli e l'attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia prevalentemente di tipo elettrochimico accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l'autoconsumo e/o il consumo collettivo.

Nello specifico l'azione potrà riguardare:

- la realizzazione di interventi a livello locale di sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grids) e infrastrutture direttamente connesse alla rete elettrica (Grid Edge) da destinare ad applicazione di uso pubblico ad eccezione dei contatori intelligenti (non sarà previsto il sostegno all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti già previsti dal punto 2 dell'allegato 1 dalla Direttiva 2009/72/CE);
- sistemi distribuiti e reti di accumulo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, basati su gestione intelligente di "prosumers" (produttori/consumatori) integrati a livello locale anche attraverso comunità energetiche rinnovabili (Azione 2.2.2) e infrastrutture per la mobilità elettrica (Azione 2.8.4);
- tecnologie di stoccaggio a basso impatto ambientale di energia rinnovabile elettrica e termica, in particolare destinate agli usi civili ed alla mobilità.

Azione 2.3.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dello sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E

Importo totale: 1.020.748,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E. A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

 analisi e studi del sistema energetico Calabrese per l'implementazione e l'aggiornamento del Piani Energetico Regionale al fine di garantire il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema energetico nel suo complesso;









- valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali esistenti e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti (ad. es. definizione di linee guida per i beneficiari per corretta la gestione degli interventi);
- scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti per favorire lo sviluppo condiviso di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti;
- rafforzamento della capacità amministrativa ed empowerment di OI, beneficiari e stakeholder coinvolti per favorire lo sviluppo di competenze nella preparazione e attuazione progetti. L'azione sarà attuata in complementarità con gli interventi sulle reti di trasmissione, che non saranno a carico del FESR, in quanto già previsti attraverso le risorse stanziate a valere sul PNRR.

OS4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

L'**OS4** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **135.674.434,00** €, così distribuita tra le azioni.

Azione 2.4.1 - Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera

Importo totale: 51.037.405,00 €

L'azione sostiene la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane, alluvioni, erosione costiera). Gli interventi, progettati con un approccio ecosistemico e soluzioni realizzative "*Nature Based*" e capaci di assicurare l'incremento del livello di resilienza ed una migliore risposta in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, sono finalizzati alla realizzazione di:

- opere di difesa dal rischio frana e alluvione dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche, delle aree di interesse naturalistico, turistico e culturale;
- opere di protezione delle coste dai fenomeni di erosione, per i quali saranno favoriti i processi di naturalizzazione delle aree costiere a rischio e delle foci dei fiumi.

A titolo esemplificativo, sono previste le seguenti tipologie di azioni:

- interventi di ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche;
- ingegneria naturalistica;
- infrastrutturazione verde e blu;
- creazione di nuove aree umide per l'espansione naturale delle piene e per fronteggiare l'avanzare della desertificazione;
- de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, anche in aree urbane e periurbane e in aree rurali;
- manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera.

Azione 2.4.2 - Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile

Importo totale: 84.381.842,00 €

L'azione sostiene il rafforzamento logistico e tecnologico delle strutture e dei servizi afferenti al sistema regionale della Protezione Civile integrate, anche per quanto riguarda l'interoperabilità dei sistemi, con quanto previsto dai









Programmi nazionali e promuovendo le necessarie sinergie e complementarità con gli interventi previsti nel PNRR. Sono previsti interventi di recupero e adeguamento, anche sismico ed energetico, di strutture pubbliche esistenti, ai fini dell'allestimento degli edifici strategici destinati ad accogliere le strutture e i servizi della Protezione Civile. Gli interventi saranno altresì finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei sistemi di monitoraggio per la prevenzione multirischio e per il monitoraggio e previsioni meteorologiche, così come per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di allertamento, in coerenza con il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ottimizzando i livelli preparazione alla gestione degli eventi calamitosi e di risposta e ripristino post-evento. A tal fine, per aumentare la resilienza delle comunità, saranno rafforzate anche le attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, unitamente a adeguati sistemi di comunicazione, per la diffusione della cultura di protezione civile e di buoni comportamenti da adottare in caso di emergenza.

A titolo esemplificativo l'azione sostiene le seguenti tipologie di azioni:

- il potenziamento logistico della sede istituzionale della Protezione Civile Regionale;
- acquisizione, alla protezione civile, di un sistema di radiocomunicazione in emergenza altamente specializzato, per la comunicazione di tutti i soggetti che operano nelle emergenze di protezione civile;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento *real time* dei fenomeni franosi e del livello dei fiumi:
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento precoce degli incendi boschivi. Potenziamento della dotazione strumentale per la prevenzione, la gestione e l'intervento, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili;
- il potenziamento della Colonna Mobile regionale, attraverso l'implementazione di nuovi moduli.

Azione 2.4.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno di interventi per la promozione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi

Importo totale: 255.187,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- semplificazione delle procedure legate alla prevenzione e resilienza del rischio catastrofi all'interno del sistema della Protezione Civile regionale;
- sviluppo di una piattaforma unica open sistema radiocomunicazione in emergenza per facilitare la comunicazione;
- sviluppo di una piattaforma regionale di supporto alle procedure per la semplificazione dei processi amministrativi standardizzati.

OS5 - Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

L'**OS5** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **93.568.574,00 €**, così distribuita tra le azioni.









Azione 2.5.1 - Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato

Importo totale: 85.062.340,00 €

L'azione sostiene interventi per sviluppare e rinnovare il sistema infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato, per migliorare la gestione integrata e la qualità del servizio erogato ai cittadini, conformemente agli standard previsti dalla "Carta del servizio idrico integrato" e secondo la gerarchia degli usi previsti quadro normativo. Con particolare riferimento al settore del trattamento dei reflui urbani, l'obiettivo prioritario è quello di conseguire la conformità dei sistemi depurativi per superare le procedure di infrazione e prevenire nuovi contenziosi.

Il miglioramento degli asset del SII, anche mediante l'integrazione di criteri di efficienza energetica previsti dalle disposizioni regolamentari della programmazione 21-27 e della politica del riuso, garantirà l'uso più sostenibile della risorsa, la tutela dei corpi idrici e dell'ambiente in generale. Il ricorso ai criteri di efficienza pertinenti di cui all'All.1 del RDC 1060/2021 sarà integrato nelle fasi di selezione degli interventi e monitorato in corso di attuazione del Programma.

Gli interventi saranno programmati mediante la predisposizione di un Action-Plan, finalizzato a delineare, oltre ad obiettivi, target e cronoprogrammi di attuazione, anche profili di complementarità e sinergia con altri finanziamenti pubblici destinati alle medesime finalità (PNRR, REACT-EU, Fondi nazionali, Commissario Unico per la Depurazione ecc.), per rispondere ai fabbisogni della pianificazione di settore, risolvere le procedure di infrazione in corso e prevenire nuovi contenziosi.

A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- con riferimento alla fornitura dell'acqua per uso civile, l'azione sostiene il miglioramento degli schemi idrici, prioritariamente con interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete degli acquedotti. L'azione prevede la realizzazione di interventi di ingegnerizzazione delle reti idriche a servizio delle utenze civili e l'ammodernamento/potenziamento infrastrutturale (Es. mappatura delle reti e strumenti conoscitivi/ gestionali per rilevamento delle perdite, interventi di sostituzione/potenziamento delle reti, miglioramento del sistema di distribuzione mediante distrettualizzazione e dispositivi di controllo per il risparmio idrico e l'ottimizzazione energetica, postazioni di controllo dell'aria nelle tubazioni per la protezione dai colpi di ariete, sistemi di misura, controllo e automazione funzionali alla gestione attiva delle reti ecc.).
- con riferimento alla raccolta, collettamento e trattamento dei reflui urbani, l'azione sostiene interventi finalizzati a garantire il conseguimento degli standard normativi, prioritariamente negli agglomerati ricompresi in procedure di infrazione scaturite dalla mancata corretta attuazione della Direttiva 91/271/CE e per prevenire nuovi contenziosi comunitari. L'azione prevede interventi finalizzati alla raccolta dei reflui urbani e loro collettamento in impianti di depurazione, realizzazione e/o riefficientamento e/o potenziamento degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, sistemi di monitoraggio e telecontrollo di reti e impianti, sia con riferimento al corretto funzionamento che al controllo della qualità dell'effluente depurato, integrazione di misure di efficientamento ed ottimizzazione energetica di reti e impianti, infrastrutture per la gestione efficiente delle acque bianche e per il riuso delle acque depurate (pretrattamento, stoccaggio, riutilizzo ecc.).

Azione 2.5.2 - Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche

Importo totale: 8.251.047,00 €

L'azione è finalizzata a sviluppare e rafforzare i sistemi di monitoraggio delle acque e di gestione del repertorio dei dati, in adempimento al quadro normativo regolamentare (Direttiva quadro Acque 2000/60/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 2007/2/CE ecc.). L'azione consentirà di attuare una costante mappatura, sia in termini di









qualità chimico-fisica, sia di disponibilità quantitativa che di "stress idrico" della risorsa, per programmarne i vari usi senza pregiudicare qualità e funzioni ecologiche intrinseche della risorsa stessa, a livello di bacino idrografico. A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

· rafforzamento dei programmi di monitoraggio delle acque, per finalità connesse agli adempimenti normativi in materia di tutela delle risorse idriche e per indagini specifiche che si rendono necessarie per il controllo di fenomeni/eventi/criticità, nei bacini versanti delle aste fluviali e nelle acque marino-costiere, potenzialmente compromesse da carico inquinante e/o da altro "stress idrico". Le attività di monitoraggio dei corpi idrici rappresentano un efficace strumento per la conoscenza quali-quantitativa dello stato dell'ambiente acquatico terrestre e marino, nonché un valido e imprescindibile supporto alla gestione sostenibile della risorsa, preordinato alla disciplina degli usi e al mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa; sviluppo di sistemi di gestione dati e consolidamento dei sistemi informativi regionali, anche al fine di garantire il flusso delle informazioni nella rete SINANet. e l'interoperabilità con le banche dati connesse alla gestione delle risorse idriche. Il potenziamento e la gestione dei dati, sono inoltre indispensabili per adempiere alle attività di reporting ambientale previsti dalle disposizioni normative, nonché per l'aggiornamento della pianificazione di settore. Con riferimento, in particolare, al reporting Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/CE (artt. 15 e 17 - sulle procedure di infrazione), il potenziamento del sistema di raccolta e gestione dati, consentirà sia la copertura territoriale di tutti gli agglomerati regionali, sia la qualità delle informazioni da comunicare con cadenza biennale alla Commissione, sia il costante aggiornamento dei fabbisogni infrastrutturali e quindi della pianificazione di settore, per scongiurare la possibile apertura di nuovi contenziosi comunitari.

Azione 2.5.3 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della gestione sostenibile delle risorse idriche

Importo totale: 255.187,00 €

L'Azione prevede il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere interventi per:

- rafforzare il personale amministrativo coinvolto nella gestione delle risorse idriche;
- creare uno schema di comunità di pratica che stimoli lo sviluppo della conoscenza e un confronto sui fabbisogni di più enti e istituzioni;
- rafforzamento della pianificazione strategica, coerente e complementare dei fondi della politica di coesione mediante azioni di coordinamento degli interventi per il Settore Idrico Integrato;
- rafforzamento degli Enti locali per il supporto nella fase di programmazione degli investimenti nel settore idrico (es. definizione dei Documenti Unici di Programmazione) per favorire il miglioramento e l'accelerazione degli interventi.

OS6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

L'**056** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **161.618.448,00 €**, così distribuita tra le azioni.









Azione 2.6.1 - Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti

Importo totale: 17.012.468,00 €

L'azione dovrà promuovere e realizzare misure per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai seguenti flussi prioritari: rifiuti biodegradabili, cartacei, pericolosi, da imballaggio, da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le misure di prevenzione dovranno incidere sui settori chiave dell'industria, della distribuzione, dei servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); delle imprese e istituzioni (scuole, ospedali, PA); delle famiglie.

Le azioni dovranno:

- favorire la trasformazione culturale della società, mediante la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Incidere sul grado di conoscenza e di consapevolezza di quanto il cambiamento di abitudini e comportamenti, verso modelli più sostenibili, sia imprescindibile per accompagnare la transizione ecologica;
- attuare misure di prevenzione della produzione di rifiuti, anche di carattere strutturale, come ad esempio: ridurre alla fonte la quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie; ridurre la quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego; promuovere il riutilizzo dei prodotti, anche previa riparazione (centri riuso e *repair shops*).

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di eventi, iniziative, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, progetti di educazione ambientale sul tema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente;
- iniziative/interventi/progetti di prevenzione previsti dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti Nazionale e da quello Regionale, ricompreso nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti finalizzati a favorire:
- la transizione dall'utilizzo del monouso verso prodotti riutilizzabili;
- soluzioni per la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati;
- la vendita dei prodotti sfusi;
- l'autocompostaggio domestico per ridurre lo smaltimento degli scarti organici;

e ridurre gli sprechi, anche mediante il recupero a fini sociali dei prodotti (alimentari e non) in eccedenza sul mercato o con caratteristiche non idonee ad essere immessi sul mercato.

Azione 2.6.2 - Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto

Importo totale: 45.083.041,00 €

L'azione sostiene interventi finalizzati ad accelerare lo sviluppo della raccolta differenziata, migliorandone l'impatto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di centri di raccolta comunali di supporto alla raccolta differenziata, in continuità con quanto già avviato con i precedenti cicli di programmazione;
- realizzazione di progetti per il miglioramento quali-quantitativo dei sistemi di raccolta differenziata a livello comunale nonché presso specifici target di categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti (es. frazione umida presso mercati, mense, ristoranti, etc.).

Azione 2.6.3 - Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti

Importo totale: 70.176.432,00 €









L'azione si inserisce nel quadro normativo della Direttiva 2008/98/CE, per come emendata dalla Direttiva 2018/851, ricompresa nel c.d. pacchetto economia circolare. Gli interventi saranno finalizzati a rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, per massimizzare il recupero di materia e il riciclaggio e per produrre energia e/o compost dai trattamenti anerobici/aerobici della frazione organica della raccolta differenziata. La dotazione impiantistica dovrà garantire la copertura dei fabbisogni espressi nei documenti di pianificazione e la chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni: impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità; impianti di trattamento anaerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti misti aerobico/anerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità e recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti di selezione spinta di materia dai flussi della raccolta differenziata e dal rifiuto urbano residuo che escludono in ogni caso l'aumento della capacità di trattamento del rifiuto residuo investendo unicamente su tecnologie per il recupero della materia stessa.

Azione 2.6.4 - Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti

Importo totale: 25.518.702,00 €

L'azione sostiene l'incentivazione alle PMI per la creazione e lo sviluppo di attività economiche in grado di rispondere al fabbisogno di trattamento per il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero di materia prima, nell'ottica di favorire nuovi modelli di business e di consumo più sostenibili. A titolo esemplificativo le attività degli operatori saranno finalizzate a:

- attività di riparazione e di riutilizzo dei prodotti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessili, mobili, ingombranti, imballaggi, materiali e prodotti da costruzione);
- facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- processi innovativi di recupero e riciclaggio di materia di rifiuto, con particolare riferimento alla riduzione/eliminazione delle sostanze e/o componenti dai rifiuti pericolosi;
- realizzare filiere produttive innovative che utilizzano i prodotti generati da processi di recupero dei rifiuti (*end of waste*), da impiegare nei processi produttivi.

Azione 2.6.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dell'economia circolare

Importo totale: 3.827.805,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di economia circolare.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- azioni di rafforzamento delle competenze per il corretto monitoraggio delle attività previste nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti, che veda la compartecipazione di tutti gli stakeholders coinvolti (pubblici e privati);









- creazione di una comunità di pratica o gruppo di lavoro che sostenga l'azione dell'Autorità Unica per la gestione di acqua e rifiuti;
- elaborazioni di cronoprogrammi riguardante la gestione dei rifiuti;
- predisposizione di linee guida operative e creazione di format procedure ad evidenza pubblica, bandi tipo, distinti per finalità (beni, servizi, opere);
- rafforzamento delle competenze in economia circolare e potenziamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione.

OS7 - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

L'**057** della Priorità 2 dispone di una dotazione finanziaria pari a **51.037.406,00 €**, così distribuita tra le azioni.

Azione 2.7.1 - Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi

Importo totale: 50.867.281,00 €

Per gli obiettivi di tutela e conservazione: l'azione sostiene interventi per la realizzazione delle azioni prioritarie previste nell'ambito del *Prioritized Action Framework* (*PAF*), così come nell'ambito degli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette.

Le azioni chiave sono quelle che consentono di migliorare e/o mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino con particolare riferimento al paesaggio naturale e alle unità ambientali (habitat) ecologicamente omogenee. Le tipologie di azioni sono quelle riferibili agli strumenti di programmazione di settore (Es. Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali, Piani di Gestione e Misure di Conservazione della Rete Natura 2000, Piani dei Parchi ecc.)

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- censimento delle specie e di inventario degli habitat;
- azioni dirette di tutela e ripristino ambientale di habitat terrestri e marini;
- azioni di contrasto ai fenomeni di erosione genetica e di estinzione delle specie.

Per gli obiettivi di valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree protette: l'azione sostiene interventi materiali e immateriali per la valorizzazione e l'uso sostenibile dei Parchi Nazionali, Regionali e Marini, delle Aree naturali protette, della Rete Natura 2000. Gli interventi sono finalizzati a rafforzare gli obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità, accelerare il processo di transizione ecologica, favorire l'uso sostenibile mediante la realizzazione di infrastrutture green.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- interventi green ecocompatibili che possano garantire l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, per una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette, che escludono in ogni caso le "infrastrutture grigie", la frammentazione degli habitat, il consumo di suolo e di risorse naturali;
- interventi per l'informazione e la sensibilizzazione ambientale.









Azione 2.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare gli strumenti, le competenze e la capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della biodiversità, delle infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e per la riduzione dell'inquinamento

Importo totale: 170.125,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di biodiversità, infrastrutture verdi e della riduzione dell'inquinamento. A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione mediante l'adozione di modelli di semplificazione amministrativa (Piani di Azioni, procedure concertative ecc..) per il percorso di selezione delle operazioni che possano rafforzare la concentrazione degli investimenti;
- creazione di task force interdipartimentali per la corretta gestione del Prioritized Action Framework (PAF)
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti (sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi);

PRIORITÀ 2bis

Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 2 — Priorità 2bis venga declinato attraverso il seguente **Obiettivo Specifico** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **127.593.519,00 €.**

OS8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio

L'**OS8** della Priorità 2bis dispone di una dotazione finanziaria pari a **127.593.519,00 euro**, così distribuita tra le azioni.

Azione 2.8.1 - Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo

Importo totale: 38.278.054,00 €

L'Azione prevede il sostegno agli investimenti per la qualità, l'efficienza e la copertura dei trasporti pubblici locali e mira al miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità del servizio pubblico di linea ed alla disincentivazione dell'utilizzo dei mezzi privati, anche nelle aree periferiche. Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

- la realizzazione e il completamento delle infrastrutture con minore impatto sulla congestione con interventi mirati ad allestire percorsi preferenziali per passeggeri (Sistemi BRT);
- il rinnovo ed ampliamento delle flotte metropolitane, metro tranviarie, funiviarie e degli autobus attraverso tecnologie sostenibili a zero emissioni "(Reg (UE) 2020/852, Reg Del (CE) 2021/2139 e, Dir (UE) 2019/1161, art. 4, commi 4 e 5).









Azione 2.8.2 - Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

Importo totale: 8.506.234,00 €

L'Azione prevede il sostegno allo sviluppo di sistemi di informazione e accessibilità innovativi promossi nell'ottica di miglioramento della capacità del settore del trasporto collettivo, al fine di introdurre strumenti tecnologici per migliorare l'accessibilità e ridurre l'incidentalità stradale.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi infrastrutturali, sistemi, impianti e attrezzature per:

- l'implementazione di soluzioni di *Intelligent Transport System* (ITS) capaci di fornire informazioni anche in tempo reale sull'offerta di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano anche mediante tecnologie digitali;
- l'introduzione e la diffusione di sistemi di bigliettazione elettronica integrata e il potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con quanto previsto per le aree extraurbane all'interno dell'OS 3.2.

Azione 2.8.3 - Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera

Importo totale: 78.767.728,00 €

L'Azione prevede il sostegno agli investimenti per la fruibilità della mobilità sostenibile al fine di adeguare il sistema dei trasporti e della mobilità agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti accelerando la transizione energetica negli ambiti urbani. Per le aree maggiormente periferiche ed a minor domanda potranno essere realizzate azioni mirate alla "mobilità dolce" (reti ciclo pedonali, sistemi di bike sharing, bike to work) a supporto dei centri storici che è auspicabile riprendano la propria valenza territoriale, anche in un'ottica di attrattività turistica migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

- lo sviluppo della rete ciclabile che interverrà a carico del FESR per la realizzazione di tratti in ambito urbano, interurbano della "Ciclovia della Magna Grecia";
- la promozione della mobilità elettrica e con carburanti alternativi con esclusione del biometano attraverso la creazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli in ambito urbano a servizio delle flotte del trasporto pubblico locale;
- infrastrutture volte alla creazione di reti ciclabili e aree pedonali in ambito urbano e suburbano coerenti con l'attuazione dei piani di mobilità sostenibile volte a ridurre il numero di veicoli utilizzati e favorire l'integrazione dei diversi mezzi per la mobilità a zero emissioni.

Azione 2.8.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della mobilità urbana multimodale sostenibile

Importo totale: 2.041.503,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in ambito di mobilità urbana multimodale sostenibile. A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

 valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti mediante la strutturazione di cabine di regia per il rilascio di autorizzazioni e pareri di natura ambientale (ad es. definizione di scadenzari, check list per l'ottimizzazione dei tempi);









- azioni di coordinamento degli enti coinvolti nella gestione e attuazione del piano regionale dei trasporti;
- rafforzamento del coordinamento delle autorità regionali con gli enti nazionali preposti alla gestione del trasporto, come ad esempio RFI; interazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS per favorire lo sviluppo e lo scambio di informazioni e buone pratiche;
- rafforzamento delle competenze, attraverso interventi formativi rivolti ai diversi attori locali impegnati nella gestione degli interventi, in sinergia con le azioni previste dal fondo FSE plus;
- rafforzamento delle competenze e dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e delle attività di procurement.









OP 3 – Un'Europa più connessa

Intende sostenere e promuovere il trasporto a livello locale e regionale al fine di colmare il gap infrastrutturale di cui è caratterizzato il contesto calabrese, e che si ripercuote sulla competitività del sistema territoriale regionale. Le azioni previste in questa direttrice strategica sono finalizzate ad incrementare la percentuale di rete elettrificata per il trasporto regionale, la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni, attraverso la definizione di interventi di rafforzamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale, di miglioramento delle strutture portuali strategiche e del sistema di viabilità secondaria. Rendere la Calabria una regione più connessa può generare un effetto moltiplicatore per lo sviluppo economico, sociale e culturale in quanto contribuirebbe alla valorizzazione, non solo del territorio regionale, ma anche del capitale umano, poiché messo in condizione di sfruttare tutte le opportunità offerte.

A tale **Obiettivo di Policy**, coniugato in una Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a **circa 413,2 milioni di euro**.

PRIORITÀ 3

Una Calabria più connessa a livello locale e regionale

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 3 – Priorità 3 venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni,** tra cui si ripartiscono le risorse.

OS2 - Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

L'**0S2** della Priorità 3 dispone di una dotazione finanziaria pari a **413.159.946,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 3.2.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale

Importo totale: 241.285.408,00 €

L'Azione prevede il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale, attraverso il miglioramento della rete con particolare attenzione all'ammodernamento e all'efficientamento delle linee esistenti. Gli interventi con il FESR saranno mirati in particolare alla risoluzione di criticità della rete ferroviaria regionale anche con il rinnovo del parco circolante su ferro per favorire lo shift modale degli spostamenti di raggio medio-breve verso forme di mobilità sostenibili. Nello specifico l'Azione potrà riguardare:

- la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, riguardo alla risoluzione di interferenze a raso con il sistema della viabilità e l'incremento degli standard di sicurezza;
- il rinnovo del materiale rotabile (Elettrico, Idrogeno, Ibrido, fatta eccezione per il diesel/elettrico) a scartamento ordinario e ridotto concernente le linee ferroviarie ove sono effettuati i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;









- l'introduzione del sistema di bigliettazione unica integrata per il servizio di trasporto pubblico e il potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con le azioni previste nelle aree urbane a valere sull'OS 2.8.

Azione 3.2.2 - Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"

Importo totale: 145.638.881,00 €

L'Azione prevede come principale finalità la realizzazione di interventi di riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità verso le aree interne. Le operazioni non comporterebbero aumenti della capacità, ma sarebbero volti a e mettere in sicurezza le infrastrutture regionali, rendendole più resilienti ai cambiamenti climatici e ai rischi catastrofali. Nello specifico gli interventi saranno promossi in sinergia con le azioni previste dal PNRR, e riguarderanno il miglioramento e la riqualificazione straordinaria degli archi stradali non statali, ovvero strade, ponti e viadotti esistenti per migliorare l'accessibilità, e i collegamenti verso le aree interne, specie se soggetti a rischi sismici e/o idro-geologici, incorporando soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza e il controllo strutturale e dei transiti. Costituiranno elementi premiali, per l'individuazione degli interventi, l'inclusione in programmi/piani di manutenzione e l'implementazione di sistemi di gestione del traffico.

Azione 3.2.3 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi

Importo totale: 10.328.999,00 €

L'Azione prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali regionali ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi. L'azione sarà attuata in coerenza con la pianificazione dello Spazio Marittimo e con il Piano Regionale dei Trasporti (approvato con D.C.R. n.157 del 19/12/2016), che individua i porti inclusi nella rete nautica regionale e gli ambiti su cui investire in nuova portualità, e terrà conto dell'atto di programmazione degli interventi nel settore "Sistema portuale. Porti di rilevanza economica regionale ed interregionale" approvato con DGR n. 368/2021. Nello specifico si prevedono:

- interventi per garantire la sicurezza della navigazione;
- interventi per l'adeguamento e lo sviluppo/potenziamento delle infrastrutture portuali e marittime;
- interventi per trasformare i porti in strutture a saldo energetico positivo, principalmente attraverso la produzione di energia da moto ondoso;
- interventi per il miglioramento delle infrastrutture di accesso e per l'intermodalità.

Azione 3.2.4 - Potenziamento delle aree multimodali di interscambio

Importo totale: 15.906.658,00 €

L'Azione, in coerenza con quanto definito dal PRT e dal Programma pluriennale del TPL che identifica la gerarchia e il posizionamento dei nodi di interscambio, prevede il miglioramento della mobilità passeggeri legata al trasporto regionale/locale attraverso interventi per la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus in sinergia con le azioni legate alla mobilità sostenibile di cui all'OS 2.8 ed all'azione 3.2.1. Nello specifico l'Azione prevede di dotare i nodi della rete del trasporto pubblico locale di infrastrutture, attrezzature e impianti in misura variabile a seconda del livello gerarchico del nodo, per migliore l'accessibilità e l'intermodalità per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale. Saranno in tale ambito ritenuti prioritari gli interventi nei quali è già presente una infrastruttura che può essere utilizzata o facilmente adeguata allo scopo, e che sia funzionale a migliorare l'accessibilità ai terminali di trasporto di altre modalità.









OP 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva

È l'obiettivo attraverso il quale si intende attuare i principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, migliorando l'accesso al mercato del lavoro e le condizioni di occupabilità, l'apprendimento permanente, le infrastrutture di istruzione e formazione nonché le infrastrutture sanitarie, culturali e sociali.

Il mercato del lavoro Calabrese, infatti, dopo una pur timida ma costante crescita registrata fino al 2019, ha riscontrato un arresto di tale trend positivo nel giugno 2020 a causa delle misure restrittive di contenimento del Covid-19. Riportare il trend di crescita ai livelli del 2019 è un obiettivo del governo regionale da perseguire anche con il sostegno delle risorse Europee puntando su interventi che incentivano le misure di sostegno all'occupazione, tra cui il rafforzamento delle strutture pubbliche dedicate allo sviluppo del mercato del lavoro, le misure per l'istruzione e la formazione professionale, gli interventi a favore della riduzione del livello di abbandono scolastico, ancora tra i più alti d'Italia, permettendo ai giovani di restare nella propria terra. Inoltre, la popolazione calabrese registra ritmi di invecchiamento superiori alla media nazionale, ragione per la quale, in ambito sociosanitario, il PR investe sui servizi territoriali potenziando l'assistenza domiciliare per anziani e categorie vulnerabili.

A tale **Obiettivo di Policy**, coniugato in cinque Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a **circa 920,0 milioni di euro**.

PRIORITÀ 4 OCCUPAZIONE Una Calabria con più opportunità (FSE+)

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 4 – Priorità 4 Occupazione venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **224.651.421,00 €.**

OS1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

L'**OS1** della Priorità 4 Occupazione dispone di una dotazione finanziaria pari a **86.090.196,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.a.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati

Importo totale: 75.093.273,00 €

L'azione potrà sostenere:









- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;
- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi.

Azione 4.a.2 - Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

Importo totale: 10.996.923,00 €

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- migliorare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati in tutta l'UE e la propensione agli investimenti delle organizzazioni dell'economia sociale e delle imprese sociali;
- incoraggiare le organizzazioni dell'economia sociale e le imprese sociali ad aumentare la loro dimensione, ad esempio migliorando l'accesso agli appalti pubblici, rafforzando la co-progettazione e cooperazione con il settore pubblico o nell'utilizzo delle nuove tecnologie con la finalità di rafforzare l'occupazione e/o crearne di nuova;
- facilitare l'ideazione, lo scaling-up e la riproduzione dell'innovazione sociale;
- sostenere la digitalizzazione e il greening dell'economia sociale e promuovere la sua esperienza nella promozione di una transizione digitale e verde inclusiva;
- promuovere l'imprenditorialità sociale con riferimento al potenziale economico e alla possibilità di creare ulteriori posti di lavoro, in particolare per giovani imprenditori e start-up, e di affrontare sfide globali sempre più complesse, contribuendo alla crescita economica sostenibile e inclusiva.

OS2 - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

L'**OS2** della Priorità 4 Occupazione dispone di una dotazione finanziaria pari a **34.561.755,00** € così distribuita tra le azioni.

Azione 4.b.1 - Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

Importo totale: 15.709.890,00 €

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

 misure per potenziare la rete regionale dei servizi per il lavoro e favorire IMia gestione, il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali,









individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento;

- interventi formativi per migliorare le competenze degli operatori dei CPI e SpL;
- rafforzamento dei servizi specialistici erogati;
- monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in termini di occupabilità dei soggetti coinvolti.

Azione 4.b.2 - Sostegno alla mobilità dei lavoratori

Importo totale: 10.996.923,00 €

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure per garantire maggiore accessibilità e semplificazione procedurale-amministrativa nel sistema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
- interventi per il rafforzamento dei sistemi informativi e l'integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale tramite la definizione di regole, standard, soluzioni materiali e con il ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo dei Big Data;
- azioni a supporto della rilevazione dei fabbisogni di competenze dei sistemi economici territoriali per anticiparne le esigenze in termini di competenze a supporto dello sviluppo, dell'innovazione e della competitività;
- sostegno allo sviluppo e implementazione della rete EURES.

Azione 4.b.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento e modernizzazione dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0), piani di empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP

Importo totale: 7.854.942,00 €

L'Azione prevede, anche in complementarità e sinergia con il Piano di rafforzamento Straordinario dei CPI e del PNRR, il sostegno alle iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle competenze dei soggetti coinvolti nell'ambito delle Azioni Centri per l'Impiego (Centri per l'Impiego 4.0) per la realizzazione di interventi in grado di migliorare le competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione.

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS a), b) c) e d).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti in materia di politiche per il lavoro attive e passive inclusi beneficiari e stakeholder;
- rafforzamento della pianificazione strategica integrata anche attraverso l'aggiornamento e l'implementazione di documenti regionali in materia;
- supporto alla creazione di un "ecosistema" collaborativo di organizzazioni e imprese sociali sul territorio regionale, in complementarità con iniziative Europee sull'economia sociale (es. Social Economy Action Plan);
- razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative e per il rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme interoperabili in collaborazione con Agenda Digitale);









- adeguamento dei sistemi applicativi e interlocuzione tra di essi (es. tra il Sistema Informativo del Lavoro SIL e il SIURP);
- formazione e orientamento del personale per lo sviluppo della capacità amministrativa;
- iniziative per contrastare e prevenire il lavoro sommerso e irregolare e per combattere lo sfruttamento con l'adozione di azioni mirate per favorire la capacità di accompagnamento alla costruzione di un mercato del lavoro di qualità e con opportunità di lavoro maggiori attraverso l'utilizzo di strumenti e misure di incentivazione;
- rafforzamento della capacità di analisi e osservazione del Mercato del lavoro locale che permetta di avere informazioni essenziali all'efficace funzionamento dei servizi per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro; sostenere le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro nel passaggio dai percorsi di istruzione e formazione all'occupazione e tra un'occupazione e l'altra; valutare e anticipare i fabbisogni occupazionali e di competenze e fornire assistenza e sostegno tempestivi;
- sostenere e favorire il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali, individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento o re-inserimento lavorativo;
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa della Regione Calabria e dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- rafforzamento delle capacità analitiche, normative, di realizzazione e di coordinamento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- interventi di formazione e condivisione delle informazioni con e per i beneficiari, Organismi intermedi e Autorità nazionali;
- interventi per favorire lo scambio regolare e costante di informazioni e buone pratiche con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa attraverso l'aggiornamento continuo del personale amministrativo e dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS rispetto alla normativa italiana ed Europea sull'occupazione e alle politiche per il lavoro;
- costruzione e sperimentazione di modelli e strumenti per la qualificazione, il rafforzamento, l'innovazione e il monitoraggio delle misure e delle iniziative per la partecipazione delle donne al MdL, la parità di condizioni di lavoro e accessibilità a servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
- supporto ad una programmazione e gestione coerente e complementare dei fondi e degli interventi in materia di occupazione femminile attuati attraverso altri strumenti nazionali (PNRR, Strategia Nazionale per la Parità di Genere) ed Europei (Gender Equality Strategy 2020-2025);
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS;
- rafforzamento del coinvolgimento degli stakeholder regionali (es. terzo settore, agenzie formative, ITS e Università) nella coprogettazione degli interventi e delle politiche e nella ricognizione dei fabbisogni del territorio.

Tale azione agisce per favorire il sostegno allo sviluppo delle competenze, con l'obiettivo di accompagnare i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0) alla gestione qualificata dei fondi di coesione.









OS3 - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

L'**OS3** della Priorità 4 Occupazione dispone di una dotazione finanziaria pari a **15.709.890,00** € così distribuita tra le azioni.

Azione 4.c.1 - Sostenere l'occupazione femminile

Importo totale: 7.854.945,00 €

L'azione sostiene interventi volti a promuovere e favorire ingresso e permanenza delle donne nel mercato del lavoro attivando un mix di misure che vadano dall'orientamento e accompagnamento, alla (ri)qualificazione, ai servizi di welfare e alle misure di conciliazione, all'incentivazione dell'imprenditoria femminile. Tale azione sarà condotta in sinergia con azione FESR - ad esempio con il sostegno alla creazione di spazi di co-working, incubatori, ecc. – e per conseguirlo è possibile attivare sinergie con l'OP 1 per una maggiore connessione tra ricerca, formazione, innovazione. L'azione sarà inoltre attuata in sinergia son gli interventi previsti dal Fondo per le piccole e microimprese femminili. Sono azioni possibili:

- sostegno all'autoimpiego e all'imprenditoria femminile: si intende definire uno strumento flessibile e stabile che si compone di vari misure e tools operativi quali: •interventi per il potenziamento di competenze imprenditoriali a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione in connessione con la strategia regionale per le competenze per l'occupazione di cui all'OS FSE+ i); incentivi all'autoimprenditorialità, programmi pre-seed e misure di accompagnamento alla creazione di impresa (quali percorsi di mentoring, consulenza, coaching e formazione), per la valutazione dell'idea imprenditoriale e di definizione del business plan.
- aumentare l'occupazione femminile e ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro attraverso:

 *misure di incentivazione e sostegno all'ingresso, soprattutto nei settori a bassa partecipazione femminile, e
 alla permanenza nel mercato del lavoro delle donne; *azioni per colmare i gap retributivi di genere;

 *rafforzamento delle competenze base e trasversali e diffusione delle competenze verdi e digitali;

 *promozione delle conoscenze, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, delle materie scientifiche,
 tecniche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e delle competenze imprenditoriali; *Interventi per il
 superamento degli stereotipi e contro le discriminazioni di genere; *attività finalizzate a combattere gli
 stereotipi di genere e a prevenire e ridurre le molestie online e off line, anche attraverso progetti di innovazione
 tecnologica.

Azione 4.c.2 - Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro

Importo totale: 7.854.945,00 €

L'azione sostiene la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro quale misura che riveste un ruolo cruciale per favorire la parità di genere e un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale, anche con la finalità di incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura. Inoltre, costituisce un fattore cruciale per accrescere il benessere e la sicurezza economica soprattutto delle lavoratrici e per evitare che le esigenze di cura della famiglia penalizzino i percorsi di inserimento lavorativo, di lavoro e professionali delle donne.

L'azione sostiene a titolo esemplificativo:









- la diffusione e il miglioramento dell'accessibilità ai servizi a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sostenendo l'attivazione e il potenziamento di soluzioni organizzative, di misure e di servizi per la cura e l'assistenza (per la prima infanzia, infanzia e minori; per soggetti con disabilità, non autosufficienti o con mobilità ridotta) e degli altri servizi pubblici (educativi, ricreativi, ludico sportivo) che contribuiscono ad alleggerire i carichi di cura e assistenza delle donne delle lavoratici e delle professioniste e delle donne inserite in percorsi di politica attiva;
- lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Saranno inoltre promosse e sostenute interventi che sostengono l'adozione di soluzioni organizzative family friendly e interventi di welfare aziendale (es: congedi, servizi; soluzioni organizzative e strumenti per incentivare il benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori con carichi di cura e assistenza, piani di welflex, smart working, telelavoro ecc.) nonché azioni di innovazione sociale e di sperimentazione sociale in tema di conciliazione vita-lavoro.

OS4 - Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

L'**054** della Priorità 4 Occupazione dispone di una dotazione finanziaria pari a **88.289.580,00** € così distribuita tra le azioni.

Azione 4.d.1 - Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo

Importo totale: 82.948.217,00 €

Si intende promuovere e sviluppare sistemi relazioni tra parti sociali, imprese, istruzione e istituti di formazione volte a incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione. Sono possibili i seguenti interventi:

- interventi di formazione continuativa per rafforzare competitività del sistema economico (in particolare sui temi legati alle competenze verdi e digitali);
- interventi per la qualificazione delle competenze delle persone e delle imprese per lo sviluppo/rafforzamento di filiere/sistemi locali produttivi, cluster;
- incentivi all'impresa a copertura dei costi salariali e della formazione/riqualificazione del personale per favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori;
- promozione di interventi di formazione breve modulare mirata che porti a qualifiche, al fine di fornire alle persone competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, alle transizioni verdi e digitali, all'innovazione e ai cambiamenti sociali ed economici, faciliti il reskilling and upskilling e l'occupabilità, la mobilità professionale, sostenendo in particolare i soggetti con basse competenze, con disabilità e con bassa qualificazione (attraverso ad esempio individual learning accounts);
- sostegno a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale per mantenere i livelli di occupazione e/o per la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (es: aziendali/settoriali ed emergenziali);
- percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off) rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;









- finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive, ai sensi dell'art 4 REG FSE+ ove strettamente necessario e come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi;
- sostegno all'adozione e all'organizzazione di forme di lavoro agile (smart working);
- interventi per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro, della promozione della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
- interventi per la formazione e il sostegno del settore della salute e della sicurezza sul lavoro per anticipare e gestire i cambiamenti nel mondo del lavoro determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- interventi per promuovere il welfare aziendale e la responsabilità sociale di impresa.

Azione 4.d.2 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita

Importo totale: 5.341.363,00 €

L'azione intende promuovere e sviluppare l'offerta stabile di formazione permanente per tutti finalizzata soprattutto all'aggiornamento/acquisizione delle competenze chiave, incluse quelle verdi e digitali, necessarie per il mercato del lavoro e l'inclusione attiva e per l'accrescimento della rilevanza del sistema di istruzione e formazione per i fabbisogni del mercato del lavoro. Sono possibili i seguenti interventi:

- favorire lo sviluppo e il potenziamento nell'ambito dei percorsi formativi per adulti di sistemi di certificazione delle competenze e delle micro-credenziali;
- sostenere l'accesso ai percorsi (es: individual learning accounts).

PRIORITÀ 4 ISTRUZIONE Una Calabria con più istruzione (FSE+)

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 4 – Priorità 4 Istruzione venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **129.449.489,00 €.**

OS5 - Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati

L'**OS5** della Priorità 4 Istruzione dispone di una dotazione finanziaria pari a **62.211.163,00** € così distribuita tra le azioni.

Azione 4.e.1 - Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze

Importo totale: 15.081.494,00 €









L'azione promuove l'acquisizione di un adeguato livello di competenze chiave a partire da quelle di base (in particolare verdi e digitali) attraverso ad esempio:

- sviluppo di percorsi flessibili e integrati tra istruzione, formazione e lavoro collegati anche attraverso il collegamento ai servizi di orientamento e accompagnamento alle scelte formative;
- promozione dell'alternanza scuola lavoro, nel territorio nazionale e Europeo;
- interventi per il recupero delle competenze di base e per il miglioramento delle competenze reali degli adulti, in specie di quelli a bassa qualificazione;
- rafforzamento delle competenze chiave, incluso il potenziamento delle competenze linguistiche dalla scuola dell'infanzia sino all'università); l'alternanza scuola lavoro); l'orientamento e i laboratori di impresa;
- sviluppare corsi per esperti in materia di accessibilità del web al fine di agevolare l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/2102.

Azione 4.e.2 - Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro

Importo totale: 43.987.691,00 €

L'azione intende migliorare l'occupabilità dei giovani attraverso l'acquisizione, anche nella modalità duale, di competenze tecnico professionali collegate ai sistemi produttivi locali e a competenze trasversali per l'esercizio del diritto di cittadinanza:

- adozione di sistemi di certificazione delle competenze e sviluppo dei sistemi di micro-credenziali (una qualifica che attesta i risultati acquisiti a seguito di un breve corso o modulo valutato in maniera trasparente e seguito in presenza, a distanza, o in formato misto);
- sviluppo e potenziamento di un'offerta stabile di formazione di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e permanente;
- potenziamento del sistema di istruzione e formazione professionale e terziaria in integrazione con le politiche
 per il lavoro con il coinvolgimento di "reti comunità per il lavoro" per mettere in relazione gli attori locali,
 rafforzare il dialogo con le imprese per favorire lo sviluppo di competenze e superare lo skills mismatch; di
 orientare maggiormente l'offerta ai bisogni, ma anche sostenere le persone. Si prevede il ricorso a percorsi
 multimisura (orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento e sostegno all'inserimento lavoro e alla
 creazione di impresa);
- diffusione delle esperienze di work based learning: tali percorsi dovranno intraprendersi effettivamente nei settori merceologici/produttivi più rilevanti o promettenti sul territorio regionale, al fine di comporre un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative e occupazionali in modo attivo, al fine di metterla in grado di contribuire al rilancio regionale;
- sviluppo e potenziamento dell'offerta di Istruzione e Formazione, con strette interazioni con il sistema produttivo, da attuare attraverso interventi a sostegno dell'Istruzione e Formazione Superiore (ITS) e Tecnica Superiore (IFTS), dell'apprendistato, di iniziative nel campo dell'alta formazione (assegni di ricerca con partenariato aziendale, alternanza alta formazione-lavoro-ricerca) e per migliorare la rispondenza alla domanda di lavoro, anche attraverso il sostegno a reti e poli. Con particolare attenzione all'occupazione femminile, il FSE+ interviene per il superamento degli stereotipi di genere con il sostegno attivo alla partecipazione delle ragazze a percorsi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche e tecnologiche.









- rafforzare collegamento e cooperazione tra università ed enti di ricerca e imprese anche attraverso borse di
 dottorato e assegni di ricerca per progetti attivati in collegamento con imprese in settori strategici per
 l'economia regionale o innovativi; Voucher per percorsi alta formazione e master; sostegno alla mobilità
 formativa (tirocini presso imprese o istituzioni in UE, corsi di lingua, master postlaurea) e percorsi di
 internazionalizzazione;
- percorsi per l'acquisizione di competenze imprenditoriali e trasversali negli studenti e nei docenti, con il coinvolgimento del mondo produttivo.

Azione 4.e.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi per il miglioramento dei livelli di qualità, inclusività e efficacia dei sistemi di istruzione e formazione

Importo totale: 3.141.978,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della CA dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi per la creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, in grado di migliorare l'attuazione delle politiche pubbliche efficaci ed efficienti nell'ottica degli obiettivi della mission Europea.

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS e) e f). A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata e coordinata con gli altri strumenti di politica nazionale e fonti di finanziamento destinati ai settori dell'istruzione e della formazione;
- creazione e implementazione dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione e di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole;
- creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del PR, in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di inclusività ed efficacia dei sistemi di istruzione e formazione;
- valorizzazione e sviluppo delle competenze specifiche del personale in materia di formazione per il lavoro (alternanza scuola lavoro, livelli di certificazione delle competenze, transizione formazione/lavoro), competenze verdi e digitali;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure e rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme in collaborazione con Agenda Digitale);
- formazione, orientamento e supporto allo sviluppo della capacità del personale scolastico e delle istituzioni scolastiche;
- formazione di una rete tra sistema educativo e sistema della innovazione e ricerca a supporto delle transizioni scuola-formazione/lavoro;
- sviluppo della capacità amministrativa e *empowerment* di OI, beneficiari e stakeholder, su temi quali sicurezza nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro, responsabilità sociale d'impresa;
- rafforzamento della cooperazione e scambio di buone partiche altre regioni dell'UE finalizzata a supportare la mobilità e la capacità del sistema regionale di accedere ai finanziamenti e progettualità a diretta regia comunitaria e nazionale;
- definizione di sistemi di digitalizzazione integrati tra la Regione Calabria, le istituzioni scolastiche, gli studenti e le loro famiglie;









- interventi per il miglioramento della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
- promozione dello scambio regolare e costante di informazioni con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento in linea con le finalità dell'OS.

OS6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

L'**OS6** della Priorità 4 Istruzione dispone di una dotazione finanziaria pari a **67.238.326,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.f.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

Importo totale: 25.135.823,00 €

L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Sono altresì previsti interventi a sostegno dell'istruzione e a supporto dell'acquisizione delle competenze chiave degli adulti.

Azione 4.f.2 - Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione

Importo totale: 42.102.503,00 €

L'azione intende garantire l'accesso ad una istruzione e formazione inclusiva, promuovendo il successo formativo ed il miglioramento dei risultati degli studenti svantaggiati, la riduzione del numero dei drop-out e il recupero competenze di base attraverso:

- interventi di formazione e riqualificazione del personale scolastico e dei docenti; innovazione delle metodologie didattiche per il miglioramento della capacità di apprendimento degli studenti (in sinergia con fondi PON);
- interventi per il miglioramento del successo formativo anche tramite attività didattiche nuove e innovative e lo sviluppo di competenze chiave; il potenziamento delle competenze di base; la realizzazione di interventi di sostegno pedagogico, psicologico e culturale; il sostegno ai Bisogni Educativi Speciali;
- interventi per contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione anche attraverso attività a sostegno dello studente, iniziative sportive e attività integrative









dell'offerta scolastica; erogazione di agevolazioni e contributi anche in connessione con OS I; rafforzamento della cooperazione con le famiglie e la comunità locale;

- sostegno all'accesso all'istruzione e formazione, anche a distanza, soprattutto per i soggetti vulnerabili;
- accesso ad un'offerta educativa e didattica di qualità per l'infanzia (ciclo 0-6).

Anche in sinergia con gli interventi FESR, sarà garantita l'accessibilità, in relazione agli investimenti previsti nell'istruzione e nella digitalizzazione delle scuole, anche per l'istruzione online, al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano parità di accesso a tali sistemi.

PRIORITÀ 4 INCLUSIONE Una Calabria più inclusiva (FSE+)

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 4 – Priorità 4 Inclusione venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **158.669.887,00 €.**

OS8 - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati

L'**OS8** della Priorità 4 Inclusione dispone di una dotazione finanziaria pari a **42.416.703,00** € così distribuita tra le azioni.

Azione 4.h.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili

Importo totale: 23.564.835,00 €

L'obiettivo dell'azione è promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei soggetti vulnerabili alla vita economica e sociale, combinando misure di inclusione attiva e percorsi di accompagnamento al lavoro, nonché potenziando i servizi sociali e socio sanitari l'erogazione di misure a sostegno dell'l'inclusione sociale e lavorativa di gruppi svantaggiati (persone con disabilità, persone a rischio discriminazione, persone svantaggiate) favorendo la partecipazione attiva dell'intero nucleo familiare in cui son inseriti.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- migliorare la connessione tra servizi sociali, sociosanitari e centri per l'impiego (CPI) anche attraverso la formazione di specialisti in materia di accessibilità sui luoghi del lavoro e della formazione degli esperti;
- sostenere la costituzione di reti e l'offerta integrata di servizi per meglio rispondere alla multidimensionalità dell'esclusione sociale per la promozione di misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, con il coinvolgimento del Terzo Settore;
- migliorare l'accesso all'occupazione di gruppi svantaggiati attraverso la promozione dell'economia sociale;
- migliorare l'accessibilità al mercato del lavoro e ai programmi di istruzione e formazione (in presenza ed on line) delle persone con disabilità anche garantendo percorsi personalizzati;
- potenziare le misure di contrasto alla grave marginalità adulta attraverso interventi personalizzati per l'inclusione lavorativa e sociale;
- sostenere le misure per l'inserimento e il reinserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;









- sostenere le vittime dell'usura e del racket attraverso progetti volti a favorire l'inclusione sociale e lavorativa, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell'usura;
- sostenere progetti integrati per la presa in carico multiprofessionale e il reinserimento lavorativo con particolare riguardo delle donne vulnerabili per favorire l'indipendenza, anche abitativa, ed incentivare i contratti di lavoro;
- sostenere il potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza e in altre condizioni di fragilità;
- sostenere progetti volti a prevenire e contrastare la violenza, anche psicologica, di genere in tutti i contesti della vita sociale (famiglie, lavoro, ecc);
- sostenere l'accompagnamento personalizzato dei giovani dimessi dalle comunità residenziali per minori attraverso misure idonee a garantire la propria autonomia e/o completare il proprio percorso formativo;
- migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate in carico ai servizi sociali;
- interventi per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato anche attraverso il potenziamento dei servizi per l'inclusione sociale e la protezione lavorativa.

Azione 4.h.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale

Importo totale: 18.851.868,00 €

L'obiettivo dell'azione è il sostegno allo sviluppo dell'innovazione sociale attraverso la costituzione di un Cantiere regionale per l'innovazione sociale e la rigenerazione di spazi fisici, incentrati su forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, per l'avvio di attività innovative a carattere sociale.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- riutilizzare i beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta a fini socio-culturali e per un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione;
- realizzare modelli sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici target caratterizzati da fragilità socio-economica;
- sostenere nuovi servizi di welfare (es: portierato sociale);
- implementare laboratori sociali di quartiere che offrono occasioni formative e accesso ai servizi per il lavoro;
- promuovere e rafforzare le reti e la partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione delle politiche di innovazione;
- sostenere la nascita di cooperative di comunità e imprese sociali;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.









OS11 - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

L'**OS11** della Priorità 4 Inclusione dispone di una dotazione finanziaria pari a **73.836.482,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.k.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

Importo totale: 37.703.735,00 €

L'obiettivo dell'azione è consentire di accompagnare gli individui nei momenti di fragilità attraverso un'assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale, promuovendo un utilizzo appropriato dell'ospedale, favorendo il protagonismo di individui e formazioni sociali.

L'azione si pone un triplice obiettivo:

- ripensare i servizi territoriali con priorità ad anziani e categorie vulnerabili;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziamento delle attività di prevenzione.

La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti prevalentemente a:

- rafforzare e migliore qualità, diffusione e livello di innovazione dei servizi socio-sanitari;
- implementare il welfare territoriale;
- rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili;
- promuovere programmi di screening oncologico indirizzati principalmente a gruppi vulnerabili, popolazione svantaggiata o in povertà sanitaria;
- erogare Buoni alle famiglie per l'accesso a servizi socioassistenziali e socio-educativi-riabilitativi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza al domicilio;
- rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità;
- identificare percorsi integrati di assistenza attenti alle differenze di genere attraverso, per esempio, il rafforzamento e il potenziamento della rete dei consultori familiari con apposito personale qualificato nonché con la messa in rete degli stessi con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali che operano sul territorio;
- rafforzare e qualificare l'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali;
- potenziare la rete di operatori caregiver famiglia;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziare i servizi socioassistenziali per i soggetti con Autismo lungo tutto l'arco della vita e consentire l'accesso ai servizi a soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità socio economica;
- sviluppo di servizi e potenziamento del personale qualificato per la prevenzione e cura dei soggetti con demenza senile, con malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) per tutte le fasce di età;









- sostenere la fruizione flessibile dei servizi per l'infanzia e sevizi di qualità per l'infanzia;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Azione 4.k.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine

Importo totale: 31.419.780,00 €

L'obiettivo dell'azione è migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari nonché migliorare la qualità dell'assistenza e rispettare il diritto di curarsi nel proprio contesto di vita. La realizzazione dell'azione richiede una forte propensione all'innovazione e al cambiamento.

Le malattie croniche non trasmissibili, la sofferenza e la disabilità che comportano richiedono modelli altamente innovativi capaci di coniugare interventi sanitari e interventi sociali; richiedono inoltre, come precisato anche dall'OMS, una grande flessibilità nella organizzazione dell'assistenza.

L'innovazione del sistema sociosanitario avrà come leva principale il potenziamento dell'assistenza territoriale che dovrà essere in grado di organizzare i servizi in funzione delle persone e non delle malattie, realizzando una forte integrazione fra professionisti e fra istituzioni, fra sociale e sanità, con la partecipazione della popolazione.

La finalità dell'azione sarà raggiunta attraverso interventi volti prevalentemente a:

- sperimentare nuovi modelli innovativi di Servizi di cura che favoriscano la corresponsabilità dei medici di medicina generale e specialisti a livello territoriale e ospedaliero per la cura di pazienti complessi;
- sviluppare modelli organizzativi che favoriscono l'accesso ai servizi sanitari alle persone in situazioni di vulnerabilità e in povertà sanitaria;
- individuare servizi di assistenza domiciliare innovativi, che prevedano l'utilizzo di tecnologie funzionali all'autonomia della persona;
- utilizzare Servizi di teleassistenza in favore di gruppi vulnerabili, persone che si trovano in vulnerabilità economica, di persone anziane e in povertà sanitaria, anche autosufficienti ed autonome, per limitare la condizione d'isolamento.

Azione 4.k.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi di miglioramento dei servizi alla persona e del sistema sanitario, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Importo totale: 4.712.967,00 €

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Ambiti territoriali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione).

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS h) ed l). A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:









- valorizzazione delle competenze professionali, delle competenze digitali e il rafforzamento delle competenze specifiche per l'attuazione dell'OS del personale presso l'Amministrazione regionale e presso i beneficiari;
- campagne di sensibilizzazione per la partecipazione agli screening oncologici e in generale per la prevenzione;
- rafforzamento della governance per l'attuazione dell'OS, ad esempio attraverso l'individuazione di un Organismo Intermedio deputato ad attuazione, gestione e rendicontazione delle procedure in ambito sociale e socio-sanitario;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione, anche attraverso il supporto alla creazione/al funzionamento di un settore/unità all'interno del Dipartimento deputato alla gestione dei fondi delle politiche di coesione;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative anche attraverso l'introduzione di strumenti di automazione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder, anche attraverso la redazione di linee guida chiare per la gestione degli interventi;
- formazione dei soggetti destinati alla presa in carico delle persone con disturbi mentali, persone con demenza senile e malattie neurodegenerative come l'Alzheimer;
- rafforzamento delle competenze e del personale che opera negli ambiti territoriali per la gestione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

OS12 - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

L'**0S12** della Priorità 4 Inclusione dispone di una dotazione finanziaria pari a **42.416.702,00 €**, relativa alla seguente azione.

Azione 4.l.1 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

Importo totale: 42.416.702,00 €

La finalità dell'azione è favorire l'integrazione nella società delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità socioeconomica, tra cui gli indigenti o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore dei minori, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e la riduzione delle diseguaglianze.

Le finalità dell'azione saranno realizzate prevalentemente attraverso:

- servizi socioassistenziali diretti alle persone e ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e di fragilità;
- servizi sociali di sostegno a nuclei familiari con minori;
- progetti per contrastare la povertà sanitaria anche attraverso la presa in carico dei soggetti in condizione di vulnerabilità;
- progetti per contrastare il disagio sociale infantile e adolescenziale;
- progetti di inclusione sociale (per esempio: progetti che sostengono la pratica sportiva di ragazzi/e in condizione di disagio socioeconomico);
- adozione di interventi di contrasto al disagio abitativo per soggetti con fragilità sociali;
- misure per favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini in condizioni di svantaggio;









- sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli, mediante l'erogazione di voucher/buoni spesa, per l'acquisto
 di beni di prima necessità (es. prodotti farmaceutici; bombole del gas; dispositivi di protezione individuale; ecc..)
 per l'accesso ai servizi integrativi scolastici (pre e post scuola e mensa e trasporto scolastico) e per l'acquisto
 di materiale e strumentazione didattica ed educativa;
- sostegno ai percorsi di empowerment sociale delle fasce deboli, che consentano la co-ideazione di interventi sperimentali anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di esperienze di attivazione dal basso già esistenti;
- misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere persone a rischio di povertà o esclusione sociale, compresi minori e lavoratori poveri;
- interventi di contrasto alla povertà educativa infantile in connessione con l'OS f;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

PRIORITÀ 4 GIOVANI Una Calabria più inclusiva per i giovani (FSE+)

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 4 – Priorità 4 Giovani venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari a **115.624.787,00 €.**

OS1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

L'**OS1** della Priorità 4 Giovani dispone di una dotazione finanziaria pari a **60.011.778,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.aa.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani

Importo totale: 31.419.779,00 €

L'azione potrà sostenere:

- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;









- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi;
- sostegno all'occupazione giovanile attraverso la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità.

Azione 4.aa.2 - Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale

Importo totale: 28.591.999,00 €

L'azione a sostegno dell'occupazione giovanile titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure/strumenti/sistemi per la precoce individuazione dei giovani a rischio di disoccupazione o inattività,
 anche in collegamento con OS d;
- sensibilizzazione, orientamento e accesso alle informazioni scouting delle opportunità, metodologie innovative per favorire l'incontro tra domanda e offerta;
- percorsi multi-misura (Orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro);
- promozione dell'apprendistato, in sinergia con il consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale, anche in collegamento con OS d;
- percorsi formativi professionalizzanti, anche brevi, per giovani disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale oppure relativi, in modo trasversale, a competenze digitali e verdi e sui profili occupazionali emergenti e di nuova generazione (ad esempio economia circolare, sostenibilità, IoT, bio-robotica, ecc.) e stilati sulla base una mirata collaborazione tra scuole, organismi di formazione, università, imprese, altri attori rilevanti (in particolare con le previsioni riferimento all' 'OP 1 FESR a supporto dello sviluppo di competenze per sostenere innovazione e le transizioni green e digitale);
- incentivi all'assunzione di giovani con competenze strategiche e che rappresentano un fattore di competitività per le imprese e per i relativi processi di innovazione, in particolare con riferimento all'all'OP 1 FESR; disoccupati o svantaggiati, da associare ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica.

OS6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

L'**OS6** della Priorità 4 Giovani dispone di una dotazione finanziaria pari a **55.613.009,00 €,** relativa alla seguente azione.

Azione 4.ff.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

Importo totale: 55.613.009,00 €









L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale dei giovani, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

PRIORITÀ 4 FESR

Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 4 — Priorità 4 FESR venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse assegnate pari **291.642.315,00 €.**

OS1 - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale

L'**OS1** della Priorità 4 FESR dispone di una dotazione finanziaria pari a **46.662.770,00** € relativa alla seguente azione.

Azione 4.1.1 - Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)

Importo totale: 46.662.770,00 €

Al fine di rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità si intende potenziare il funzionamento della rete regionale dei servizi per il lavoro combinando interventi FESR e FSE+ e prevedendo ad esempio:

- potenziamento dell'attività della rete regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per migliorare il raccordo operativo sul territorio e con il livello nazionale e rafforzare l'offerta di servizi alle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili, persone con disabilità) e in particolare con riferimento a: sostegno nelle transizioni (scuola/formazione/lavoro; lavoro/lavoro); contrasto del fenomeno dei NEET; anticipazione delle situazioni di crisi anche promuovendo forme di collaborazione a supporto del rafforzamento dell'economia sociale regionale e del terzo settore, in particolare per favorire l'inserimento e reinserimento dei disoccupati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, favorendo la sostenibilità dei servizi promossi (in integrazione con le misure previste dal FSE+);
- progetti di rigenerazione a adeguamento infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) e miglioramento di spazi, abbandonati o sottoutilizzati, (così come, ad esempio, per la messa a disposizione di soluzioni di coworking, incubatori e hub per l'innovazione sociale) a sostegno del rafforzamento organizzativo e operativo del lavoro della rete regionale dei servizi per il lavoro e per progetti innovativi di welfare aziendale.









OS2 - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza

L'**OS2** della Priorità 4 FESR dispone di una dotazione finanziaria pari a **58.328.460,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi

Importo totale: 32.080.653,00 €

L'azione sostiene e rafforza l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti scolastici e il miglioramento della didattica. Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale azioni sostenute dal FSE+ che sperimentino sistemi educativi integrativi e sviluppino i cittadini calabresi del futuro, quali ad esempio interventi che educhino alla sostenibilità ambientale con azioni educative integrate. Una delle idee sostenute è quella di creare una Rete regionale integrata dell'Educazione alla sostenibilità come previsto anche dall'Agenda 2030. Sono pertanto possibili:

- investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza);
- investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali anche per i servizi di cura e educazione della prima infanzia.

Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive, innovative e inclusive

Importo totale: 26.247.807,00 €

L'azione sostiene la capacità delle scuole e dei luoghi di formazione di essere inclusivi e fornire servizi di qualità per tutti. Gli interventi sono quindi diretti a sperimentare interventi per la "progettazione" di scuole innovative e inclusive, prevedendo meccanismi di selezione semplici per i beneficiari. Saranno sostenuti interventi volti a:

- realizzare o rinnovare spazi, ambienti e luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma
 anche attrattivi, innovativi e inclusivi anche in coerenza con la programmazione triennale per l'edilizia
 scolastica attraverso interventi per la riqualificazione/adeguamento delle infrastrutture scolastiche e
 formative e per migliorare l'accesso all'alloggio;
- promuovere la fruibilità degli ambienti scolastici e dei luoghi formativi) sostenendo l'acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e degli istituti ed enti di formazione e a sostenere l'ampliamento del tempo pieno (ad esempio con l'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.).









OS3 - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

L'**OS3** della Priorità 4 FESR dispone di una dotazione finanziaria pari a **87.492.694,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative

Importo totale: 67.077.732,00 €

L'obiettivo dell'azione può essere sintetizzato nell'adozione di interventi e modelli innovativi di contrasto al disagio abitativo per soggetti - target con fragilità sociali, soggetti con svantaggio sociale e/o economico, soggetti con bisogni speciali – attraverso la promozione di percorsi di auto-recupero (in attuazione della L.R. n. 22 del 2019) e il sostegno a misure integrate per la realizzazione/messa a disposizione di alloggi e servizi sociali. Contribuisce alla finalità dell'azione interventi volti a:

- realizzazione di soluzioni alloggiative e rifunzionalizzazione di aree e strutture esistenti pubbliche o nella disponibilità di soggetti pubblici, anche al fine di identificare soluzioni al disagio abitativo dei nuclei familiari/soggetti con finalità di inclusione sociale;
- realizzazione di soluzioni alloggiative per i lavoratori del settore agricolo, in linea con gli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022 approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- recupero sistemico di quartieri di edilizia residenziale pubblica dei comuni non ricompresi nelle strategie territoriali, finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della sicurezza e della qualità dell'abitare sociale e orientati a ridurre la segregazione spaziale e culturale delle minoranze sociali per come emerso dal fabbisogno espresso dal territorio e riportato nel primo report del disagio abitativo in Calabria anno 2021:
- sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (quali, a titolo esemplificativo, housing-first; cohousing sociale e altre tipologie di abitare assistito) attraverso interventi infrastrutturali finalizzati a soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di specifici soggetti-target (anziani, soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza, adulti in difficoltà, inclusione degli immigrati, minori stranieri non accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo, profughi, soggetti senza fissa dimora e/o in temporanea situazione di emergenza abitativa).

Tale azione dovrà integrarsi con le azioni sostenute dal FSE+ favorendo l'integrazione tra le politiche abitative e quelle sociali (prevedendo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario insieme a percorsi di accompagnamento all'abitare) secondo l'approccio housing first.

Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

Importo totale: 20.414.962,00 €

L'obiettivo dell'azione è la promozione della "cultura della legalità" e la restituzione alla collettività dei beni confiscati, compresi i terreni, per fini di sviluppo economico e sociale (incluso l'utilizzo delle nuove infrastrutture sociali per la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un'economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata.









Gli interventi dovranno essere indirizzati a promuovere l'inclusione delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati. Il riuso di beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta - a fini sociali per lo sviluppo di una offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di coprogettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione - in particolare, di strategie di rigenerazione e inclusione sociale nelle aree urbane degradate e nei territori svantaggiati. La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti alla manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse; e alla ristrutturazione edilizia di edifici pubblici da destinare allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive; e attraverso la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati. I beni confiscati e gli spazi abbandonati o sottoutilizzati dovranno essere destinati prevalentemente alla realizzazione di nuovi servizi collettivi per la cittadinanza (quale per esempio la creazione di spazi condivisi di lavoro, spazi per il welfare aziendale, ecc.), progetti destinati a fini sociali e interventi a favore delle fasce di popolazione più emarginate.

OS5 - Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

L'**OS5** della Priorità 4 FESR dispone di una dotazione finanziaria pari a **58.328.463,00 €** così distribuita tra le azioni.

Azione 4.5.1 - Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale

Importo totale: 29.164.232,00 €

L'obiettivo dell'azione è rafforzare le prestazioni erogate sul territorio regionale attraverso il potenziamento e/o creazione delle strutture e dei presidi territoriali (le Case della salute, le case e ospedali di comunità e le centrali operative territoriali); il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. La finalità dell'Azione sarà realizzata prevalentemente attraverso:

- interventi di edilizia sanitaria sui presidi territoriali locali;
- infrastrutturazione dei servizi socio-sanitari territoriali;
- sviluppo di reti specialistiche integrate e di servizi alle persone in ambito territoriale, con una attenzione particolare all'assistenza domiciliare delle persone più fragili attraverso, l'implementazione dei servizi di riabilitazione domiciliare;
- ristrutturazione/realizzazione delle Case della salute, delle case e ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali adeguatamente attrezzate con requisiti e standard definiti dal Ministero della salute;
- qualificazione/ristrutturazione delle strutture presenti sul territorio.

Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute

Importo totale: 23.331.385,00 €









La finalità dell'azione è il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera. Si realizzerà il:

- potenziamento e ammodernamento della dotazione tecnologica in complementarità al piano degli interventi approvati con DCA 16/2022;
- potenziamento della rete di comunicazione tra i dipartimenti di prevenzione, le strutture di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare;
- potenziamento dei dispositivi di teleconsulto e di telemedicina prevedendo la partecipazione di tutti i medici del territorio.

Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie

Importo totale: 5.832.846,00 €

La finalità dell'azione è il miglioramento dei servizi per la salute dei cittadini mediante il ricorso alle nuove tecnologie. Gli interventi di digitalizzazione conformi agli standard di interoperabilità Europei saranno finalizzati a garantire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche ed una migliore efficienza dei livelli assistenziali.

Nel campo sanitario sarà importante operare in una logica di sinergia tra le eccellenze della ricerca applicata degli atenei calabresi e il sistema sanitario locale, anche promuovendo rapporti più stretti di collaborazione tra centri di ricerca in informatica clinica e gli ospedali, per ottimizzare i processi di gestione dei pazienti e le procedure di ricovero. Si punterà sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di telemedicina anche attraverso la robotica e l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'azione sarà realizzato attraverso:

- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza territoriale per contrastare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi offerti sul territorio;
- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza domiciliare;
- potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, dei metodi legati all'intelligenza artificiale e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (per esempio potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, realizzazione del centro unico di prenotazioni regionale, ecc.).

Gli interventi di cui sopra saranno realizzati coinvolgendo non solo i prestatori di servizi ma anche i destinatari dell'assistenza e i principali stakeholders. In fase di definizione di un progetto sarà pertanto privilegiato l'adozione del metodo del «living lab» per integrare i processi di ricerca e innovazione attraverso un approccio incentrato sull'utente. Un approccio che si applica generalmente a un contesto territoriale e che comporta la creazione congiunta, l'analisi, la sperimentazione e la valutazione di idee innovative in casi di utilizzo reale.

OS6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale

L'**OS6** della Priorità 4 FESR dispone di una dotazione finanziaria pari a **40.829.928,00** € relativa alla seguente azione.

Azione 4.6.1 - Investimenti materiali e immateriali finalizzati alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio e allo sviluppo del turismo sostenibile

Importo totale: 40.829.928,00 €









La finalità dell'azione è la realizzazione e sperimentazione di modelli di inclusione e innovazione sociale attraverso la valorizzazione del ruolo della cultura nonché la promozione del turismo sostenibile. In campo culturale, artistico e creativo saranno si sostiene:

- la rivitalizzazione sociale ed economica dei luoghi, con la finalità di offrire opportunità occupazionali, miglioramento della qualità della vita, inclusione e rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento, nonché di innovazione sociale attraverso la riqualificazione, il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, in particolare dei piccoli centri o comuni calabresi, strettamente funzionali all'attivazione di meccanismi per inclusione sociale;
- l'ampliamento dell'accessibilità dei luoghi della cultura, dei luoghi/itinerari di visita e la loro fruizione attraverso lo sviluppo di servizi integrati e innovativi per la loro gestione;
- l'insediamento di nuove funzioni culturali e creative, servizi in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale attraverso anche interventi di riuso e adeguamento infrastrutturale, strutturale, digitale, ecc.;
- la costruzione di azioni e percorsi di welfare culturale quale modello integrato di promozione del benessere e della crescita degli individui e delle comunità in una logica di contaminazione tra settori;
- la realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale;
- la promozione culturale e per l'educazione al patrimonio attraverso la realizzazione di eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche.

Le azioni di recupero materiale mirano a creare nuove funzioni e attività che tali beni potranno ospitare e si fondano su la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell'innovazione, la partecipazione delle comunità territoriali e, più in generale, sullo sviluppo locale generativo di opportunità di inclusione e occupazione. In campo turistico, si sostengono interventi e iniziative sui luoghi con un patrimonio culturale storico-artistico, architettonico o paesaggistico significativo e per la valorizzazione e promozione del loro valore culturale e ambientale. Gli interventi sono sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro finalizzati a rivitalizzare il tessuto socio-economico e a produrre effetti in termini di crescita occupazionale e di attrattività residenziale e turistica.

A questo fine, si sostiene la partecipazione di cittadini, terzo settore e comunità ai processi di inclusione e innovazione sociale, l'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale che possono generare opportunità lavorative di qualità attraverso azioni strategiche di rigenerazione e inclusione e innovazione sociale, lo sviluppo di un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) attraverso le leve offerte da interventi in campo culturale e turistico. La finalità dell'azione sarà realizzata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso interventi di: riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi e/o aperti al pubblico; realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale; realizzazione di iniziative ed eventi di promozione del turismo sostenibile quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.; sviluppo di servizi che consentano la gestione, la fruizione e l'accessibilità per tutti dei luoghi/itinerari di visita.









OP 5 - Un'Europa più vicina ai Cittadini

È un obiettivo trasversale agli altri OP del Programma in quanto intende rafforzare la debole struttura territoriale calabrese attraverso la definizione di una strategia territoriale integrata condivisa con tutti gli stakeholder (attori istituzionali, partenariato economico, etc.). In particolare, si intende offrire nuovo lustro alle Comunità e agli Enti locali all'interno del processo decisionale così da favorire lo sviluppo locale integrato per le dimensioni sociale, economica e ambientale, ponendo specifico focus sulle tematiche del patrimonio culturale, del turismo e della sicurezza in tali aree. Pertanto, le azioni previste spazieranno in diversi ambiti di intervento, nell'ottica di promuovere le città sostenibili e la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e l'innovazione digitale, il potenziamento dei servizi sociosanitari sperimentando soluzioni innovative di telemedicina e medicina territoriale. In conclusione, il citato obiettivo contribuisce a migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e a superare la dicotomia "aree urbane/aree interne", valorizzando il suo modello identitario di "territorio dei piccoli borghi e della qualità urbana". A tale OP sono state assegnate risorse per un importo pari a circa 194,4 milioni di euro.

L'aumento di risorse destinate alla Regione Calabria nell'ambito della Politica di Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, unitamente alla disponibilità di nuove risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pone il sistema di gestione dei fondi davanti ad un'importante sfida, che deve essere colta con la partecipazione attiva della società civile, della classe politica e di tutti gli *stakeholder* con l'unitario intento di costruire un futuro più solido per i calabresi.

A tale **Obiettivo di Policy**, coniugato in una Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a **circa 194,0 milioni di euro**.

PRIORITÀ 5 Una Calabria più vicina ai cittadini

Il PR Calabria 2021-2027 prevede che l'OP 5 – Priorità 5 venga declinato attraverso i seguenti **Obiettivi Specifici** e **Azioni**, tra cui si ripartiscono le risorse.

OS1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

L'**OS1** della Priorità 5 dispone di una dotazione finanziaria pari a **136.099.747,00** €, così distribuita tra le azioni.

Azione 5.1.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Importo totale: 135.516.462,00 €









L'obiettivo specifico verrà conseguito con l'implementazione di strategie territoriali di rigenerazione sostenibile di contesti urbani operando un'innovazione culturale favorendo processi di rigenerazione allo scopo di ridare alla componente urbana, qualità ambientale e paesaggistica e contribuire allo sviluppo di un efficiente sistema urbano in termini di dotazione di servizi. Si agirà secondo una diversa differenziazione delle due tipologie territoriali, quali l'Area Metropolitana di Reggio Calabria e le Aree Urbane Medie. La Regione sostiene l'attuazione di interventi già incluse nelle Strategie Agenda Urbana ed approvate nella programmazione 2014-2020 e coerenti con l'art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare:

- Area metropolitana di Reggio Calabria. Gli interventi in questa area saranno indirizzati in via prioritaria alla rigenerazione urbana ed al contrasto al disagio socio-economico ed abitativo nelle periferie e aree marginali delle aree metropolitane, anche attraverso l'innovazione sociale allo start-up di nuove realtà imprenditoriali.
 Si potranno ampliare gli ambiti di intervento, in coerenza con la strategia territoriale dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, nei territori dell'area metropolitana, ampliando il numero dei Comuni interessati.
- Aree Urbane medie. Le azioni in questa area sono rivolte ad a sostenere processi di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative ed abitative (patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree dismesse), con necessità di favorirne il rilancio economico, l'incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso un'economia circolare e l'economia blu sostenibile.

In particolare, a titolo esemplificativo:

Rendere le Città sostenibili a livello sociale, finanziando ad esempio:

- interventi di contrasto al disagio abitativo, sperimentando anche modelli innovativi sociali e abitativi, come ad esempio strutture di accoglienza temporanee nella formula dell'housing first, co-housing, housing led per persone in condizione di particolare fragilità sociale e precarietà abitativa; tali interventi in alcune strategie, sarà attuata in sinergia con gli interventi del FSE +;
- recupero degli immobili del patrimonio pubblico (in alcuni casi beni confiscati), da destinare all'inclusione sociale, alla creazione di centri di aggregazione sociale per specifici target, alla cultura e allo sport per migliorare il territorio urbano, anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi e iniziative per le persone con disabilità e per le persone in difficoltà economica e in stato di disagio;
- interventi sul capitale umano, si punta alla formazione di soggetti con competenze specifiche capaci di innalzare gli standard di offerta dei servizi culturali;
- l'inclusione sociale delle persone Rom attraverso interventi di "equa dislocazione" abitativa;
- interventi per ridurre il deficit di conciliazione con particolare riferimento al potenziamento delle strutture per la prima infanzia.

Migliorare la dotazione di servizi delle Città, aumentando la sicurezza delle scuole comunali, la loro sostenibilità ambientale, migliorando gli ambienti di apprendimento e l'accessibilità ai servizi didattici e alle strutture complementari da parte di persone diversamente abili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento di arredi e strutture.

Rendere le Città sostenibili a livello ambientale, sostenendo ad esempio l'efficientamento energetico con particolare riguardo alla limitazione dei consumi energetici di immobili di proprietà comunali e efficientando l'illuminazione pubblica, riducendo le emissioni dei gas serra per contrastare i cambiamenti climatici, migliorando la qualità dell'aria e rendendo le città più sostenibili e vivibili, promuovendo la realizzazione di infrastrutture ciclabili e interventi con contribuiscono agli obiettivi connessi alla biodiversità.

Promuovere lo sviluppo economico delle Città, sostenendo ad esempio misure di aiuto per le imprese e ristrutturazione di edifici nei centri storici in aree urbane per la rivitalizzazione economica, in linea con le strategie di sviluppo urbano, al fine di creare la concentrazione e la sinergia delle attività economiche in aree ben identificate dei centri storici.









Le strategie territoriali sono costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale. Le Strategie sono finalizzate all'ampliamento, modernizzazione e qualificazione di servizi e infrastrutture.

Azione 5.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Importo totale: 583.285,00 €

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- interventi di rafforzamento della pianificazione strategica delle Aree urbane e degli Organismi Intermedi coinvolti;
- formazione "on the job" per il personale amministrativo delle Aree Urbane;
- creazione di comunità di pratica capaci di supportare le aree urbane nell'attuazione degli interventi;
- standardizzazione di procedure e supporto alla scrittura di bandi di gara;
- interventi di accompagnamento nei processi di carattere istituzionale per favorire il rafforzamento amministrativo (pianificazione integrata, riorganizzazione delle procedure amministrative, ecc.).
- piattaforme collaborative per stimolare la sviluppo di processi incentrati su sfide specifiche (semplificazione normativa e procedurale ecc.).

Per come richiamato nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) la suddetta azione sarà maggiormente indirizzata ad attività trasversali di formazione e di sviluppo delle competenze dei dipendenti già presenti nell'organico regionale e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione del Programma al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con l'Azioni stabilite sul Programma nazionale CAPCOE legate all'inserimento di nuovo personale, a tempo determinato, nell'ecosistema amministrativo, istituzionale e regionale.

OS2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

L'**OS2** della Priorità 5 dispone di una dotazione finanziaria pari a **58.328.463,00 €**, così distribuita tra le azioni.

Azione 5.2.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Importo totale: 58.192.363,00 €

Si intende continuare a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta complessiva del sistema regionale, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Si ritiene opportuno ed essenziale continuare nel supporto alle Aree Interne già finanziate nella Programmazione regionale 2014/2020 nel seguente modo:

1. Attuazione di interventi inclusi nelle Strategie sulle Aree interne già approvate nella programmazione regionale 2014-2020.









Si continuerà a sostenere i presidi di Comunità nelle Aree Interne nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027. In coerenza con quanto previsto dalle 4 aree SNAI approvate (Grecanica, Serre Versante Jonico e Sila Presila Crotonese e Cosentina), le operazioni verteranno in particolare su 5 ambiti di intervento. 3 di questi fanno riferimento alla necessità di garantire i diritti di cittadinanza ai cittadini nelle aree progetto attraverso il miglioramento dei servizi essenziali per l'istruzione, la mobilità e la salute.

2. Integrare con nuovi settori di intervento

Le strategie sono costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Azione potrà sostenere:

- interventi di Innovazione digitale, Innovazione sociale, Servizi che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e/o che rendano più attrattivi i territori, Progetti di inclusione, Progetti innovativi sul patrimonio e le attività culturali:
- interventi di valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo creando un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità);
- interventi di razionalizzazione e creazione di servizi sociosanitari diffusi anche, ma non solo, attraverso: il perseguimento della trasformazione digitale, la realizzazione soluzioni di telemedicina, l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale ecc.;
- interventi di sostegno di progetti innovativi e scalabili sui temi ambientali, quali a titolo esemplificativo quelli per l'incentivazione delle Comunità Energetiche e Contratti di fiume);
- interventi di sostegno, tramite le sinergie con l'OP4, a Progetti di Inclusione e Innovazione Sociale che puntino al miglioramento della qualità della vita in aree marginali da individuare attraverso criteri oggettivi che ne certifichino la condizione di disagio e vulnerabilità sociale.

Sarà utilizzato un approccio integrato con una governance multilivello dove le amministrazioni locali, gli stakeholder territoriali e l'amministrazione regionale saranno coprotagonisti dei processi di cambiamento.

Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Importo totale: 136.100,00 €

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- interventi per il supporto all'aggiornamento e messa in esercizio del Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatori delle trasformazioni territoriali (SITO);
- formazione "on the job" per il personale amministrativo delle Aree Interne;
- supporto alla definizione di procedure e alla scrittura di bandi di gara;
- supporto allo sviluppo di sinergie tra le Comunità delle Aree Interne per favorire lo sviluppo di competenze nei processi di programmazione, progettazione, organizzazione con l'obiettivo di sviluppare modelli di semplificazione e standardizzazione delle procedure;
- supporto alla riorganizzazione dei processi amministrativi delle Comunità delle Aree Interne per favorire il miglioramento delle procedure amministrative e di gestione dei servizi;
- interventi per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- interventi per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS.









Quadro finanziario e Priorità del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027

OP	Priorità	Fondo	Importo Totale € (UE + Naz)	% PR FESR/FSE+
OP1	1. Una Calabria più competitiva e intelligente	FESR	680.498.735,00	21,45%
OP2	2. Ambiente e sostenibilità	FESR	723.029.900,00	22,79%
OP2	2.bis Mobilità urbana sostenibile	FESR	127.593.519,00	4,02%
0P3	3. Mobilità locale e regionale	FESR	413.159.946,00	13,02%
OP4	4. Infrastrutture sociali	FESR	291.642.315,00	9,19%
OP5	5. Strategie territoriali	FESR	194.428.210,00	6,13%
		FESR Totale	2.430.352.625,00	76,59%
OP4	4.OCC Occupazione e Opportunità	FSE+	224.651.421,00	7,08%
OP4	4.ISTR Istruzione e Competenze	FSE+	129.449.489,00	4,08%
OP4	4.INCL Inclusione	FSE+	158.669.887,00	5,00%
OP4	4.GIOV Occupazione Giovanile	FSE+	115.624.787,00	3,64%
		FSE+ Totale	628.395.584,00	19,80%
	Assistenza Tecnica	FESR	88.147.505,00	2,78%
	Assistenza Tecnica	FSE+	26.183.149,00	0,83%
		Totale	3.173.078.863,00	100,00%







